

Terre e rocce da scavo, acque e bonifiche sono solo alcuni dei numerosissimi temi

COLLEGATO

Dai rifiuti all'acustica l'ambiente cambia volto

di Luciano Butti, Federico Peres, Alessandro Kiniger, Attilio Balestreri - B&P Avvocati

Approvata in data 22 dicembre 2015, è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 2016, n. 13, la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cosiddetto "collegato ambientale" alla legge di stabilità 2014. Numerosi sono gli ambiti in cui la normativa interviene con la finalità principale di promuovere la *green economy* e di contenere l'uso eccessivo di risorse naturali. Particolare attenzione viene dedicata alla prevenzione nella produzione di rifiuti, incentivata anche dal punto di vista fiscale (TARI) e alla promozione delle attività di recupero rifiuti. Importanti novità riguardano la tutela delle acque con la riorganizzazione della *governance* nei distretti idrografici, dettagliate previsioni per la stipula di contratti di fiume, disposizioni specifiche e risorse economiche per il rischio idrogeologico, nonché una migliore tutela risarcitoria in caso di inquinamenti che impattano sull'ambiente marino. Il provvedimento offre anche una possibile via d'uscita dal contenzioso che riguarda le bonifiche nei siti di interesse nazionale grazie a una transazione avente contenuto predefinito da valutare e approvare all'interno di un articolato procedimento amministrativo. Altre disposizioni riguardano l'infortunio *in itinere*, il credito di imposta in relazione alla bonifica da amianto, i prodotti da fumo e altri rifiuti di piccole dimensioni il cui abbandono sarà da oggi sanzionato.

ACQUE - BONIFICHE - DANNO - RIFIUTI - RINNOVABILI - RUMORE - SUOLO - TRS - VIA

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA E PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 1 - Proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare

La norma interviene sull'art. 12, legge 31 dicembre 1992 n. 979,

che - al fine di tutelare l'ambiente marino - pone specifici oneri preliminari di carattere informativo e di sicurezza **in capo a vari**

soggetti, tra cui comandante, armatore e proprietario di una nave. L'Autorità competente può inoltre diffidare i medesimi sog-

getti ad adottare specifiche misure; in assenza o in casi di urgenza è previsto l'intervento sostitutivo dell'Autorità. In ogni caso, le spese degli interventi restano a carico dell'armatore, del proprietario della nave o – nei limiti del valore del carico - del proprietario dello stesso laddove si ravvisi in capo a quest'ultimo dolo o colpa grave. La modifica incide proprio su quest'ultima ipotesi, esplicitando che - per il proprietario del carico - il dolo e la colpa grave sussistono anche quando viene utilizzata una nave inadeguata alla qualità e quantità del carico trasportato. Il proprietario del carico dovrà, inoltre, stipulare idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi, anche potenziali, e rilasciarne copia al comandante, il quale sarà tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo.

Art. 2 - Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

La norma interviene sull'art. 6, D.Lgs. n. 152/2006, che regola le **attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare**. La disciplina su cui incide il collegato prevede - salve alcune eccezioni - che queste attività siano vietate all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, nonché in alcune zone di mare. È, inoltre, previsto che i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in mare corrispondano annualmente contributi destinati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La modifica oggi introdotta specifica quale uso i Ministeri debba-

no fare di tali somme, prevedendo in particolare che:

- il Ministero dello Sviluppo economico le utilizzi per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza, anche ambientale, degli impianti di ricerca e coltivazione in mare;
- il Ministero dell'Ambiente, con l'ausilio degli organi tecnici, le utilizzi per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, *ivi* compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marittimo.

Art. 3 - Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile

Per effetto della modifica, la **strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile** dovrà essere aggiornata con cadenza almeno triennale. Inoltre, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, essa sarà integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla «*crescita blu*» del contesto marino.

Art. 4 - ENEA

L'art. 4 del collegato modifica l'articolo 37, legge 23 luglio 2009 n. 99, che riguarda la struttura dell'**Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)** e che demandava a un decreto ministeriale la determinazione di struttura, funzioni interne e relative procedure organizzative dell'Ente. Per effetto della modifica, questi aspetti - comprendenti fra l'altro le attribuzioni di presidente, CdA e collegio dei revisori - vengono ora direttamente disciplinati nel testo dell'art. 37, legge 23 luglio 2009 n.

99. Si prevede, inoltre, che la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'ENEA venga determinata attraverso successivi decreti. A seguito della modifica, l'ENEA sarà incaricata anche di fornire, nei settori di competenza, servizi avanzati alle Imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini. L'Ente opererà, inoltre, in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni assegnate e non più sulla base degli indirizzi ministeriali.

Art. 5 - Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile

L'art. 5 contempla una serie di nuove disposizioni che si propongono di **incentivare la mobilità sostenibile**. In primo luogo viene previsto un fondo di € 35 milioni da destinarsi al «**programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro**» per il finanziamento di diversi progetti, incluse iniziative di *pedibus*, *car-pooling*, *car-sharing*, *bike-pooling* e *bike-sharing*^[1]. Questi programmi possono comprendere anche la cessione a titolo gratuito di «*buoni mobilità*» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili. Per il finanziamento delle citate attività si potrà attingere alle risorse previste all'art. 19 comma 6, D.Lgs. n. 30/2013, il quale dispone che il 50% dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione di gas serra sia destinato alla realizzazione di una serie di interventi dai positivi risvolti ambientali (*per ulteriori modifiche alla medesima disposizione, si veda anche l'articolo 10 del collegato*). Una puntuale disciplina delle misure sin qui

[1] La nuova disposizione cita, inoltre, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria.

analizzate sarà dettata con prossimi decreti ministeriali.

La disposizione in commento attribuisce poi specifici finanziamenti alla **Regione Emilia-Romagna** per interventi di mobilità sostenibile connessi al **completamento del corridoio europeo EUROVELO 7** lungo l'asse ferroviario Verona-Bologna.

Ancora, la norma interviene in tema di **assicurazione sul lavoro** e, in particolare, con riferimento al tragitto per/da il luogo di lavoro. In questo ambito viene specificato che **l'uso del velocipede** dovrà, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato, con la conseguente applicabilità delle garanzie previste per gli infortuni *in itinere* (art. 2, D.P.R. n. 1124/1965).

Infine, sempre allo scopo di promuovere la mobilità sostenibile, il Ministro dell'Istruzione dovrà emanare specifiche linee guida per favorire la creazione in tutti gli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia amministrativa e organizzativa, della figura del **mobility manager** con compiti di organizzazione e coordinamento degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni.

Art. 6 - Disposizioni in materia di aree marine protette

La nuova norma prevede alcuni **aumenti di spesa per favorire la tutela delle aree marine protette**. In particolare, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32 della legge n. 979/1982 (*«Disposizioni per la difesa del mare»*) è incrementata di € 800.000 per l'anno 2015 e l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 93/2001 (*«Disposizioni in campo ambientale»*), è incrementata di € 1 milione a decorrere dal 2016.

Box 1

Il *mobility manager* scolastico

È una figura scelta su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente.

Questa figura dovrà coordinare e gestire gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, coordinandosi con gli altri istituti, con le strutture comunali e le aziende di trasporto. Più in dettaglio il *mobility manager* avrà il compito di:

- mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto;
- coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune;
- verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi;
- garantire l'intermodalità e l'interscambio;
- favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale;
- segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.

Si prevede inoltre la possibilità di istituire **aree protette** nelle zone di "Banchi Graham", "Terribile", "Pantelleria" e "Avventura" nel Canale di Sicilia.

Art. 7 - Disposizioni venatorie e prelievo fauna

La nuova disposizione in primo luogo **vieta l'immissione di cinghiali** su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie adeguatamente recintate, nonché il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di questo divieto si applica la **sanzione** dell'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 [sanzione ancora espressa in lire in quanto introdotta tramite richiamo all'art. 30, comma 1, lettera l), legge n. 157/1992].

Inoltre, la norma modifica l'art. 19-bis, legge n. 157/1992, che regola l'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della cosiddetta "direttiva uccelli" (79/409/CEE), inserendo il comma 6-bis. Il nuovo comma prevede che le regioni, in sede di rilascio delle **autorizzazioni per il prelievo dello storno** possano, con riferimento all'individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentire l'esercizio dell'attività di prelievo qualora essa sia praticata in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzata alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. È modificato anche l'art. 2, legge n. 157/1992, ma si tratta di una mera riorganizzazione del testo che non ne muta i contenuti essenziali. Vengono infine specificate le disposizioni in tema di autorizzazione alla creazione di **appostamenti fissi per uso venatorio**.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO

Art. 8 - VIA per scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini

Questa disposizione riguarda gli **scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee** con particolare riferimento alla possibilità di scarico diretto a mare. Essa prevede – per quanto riguarda gli **interventi soggetti a VIA**, nazionale o regionale – che le autorizzazioni ambientali per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, nel rispetto di quanto già previsto dall'art. 104, commi 5 e 7, D.Lgs. n. 152/2006, siano istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Un simile intervento riguarda l'art. 109 in tema di **immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo (comma 2) e attività di posa in mare di cavi e condotte (comma 5)**. In forza del nuovo comma 5-*bis*, anche in questo caso, infatti, per gli interventi soggetti a VIA, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite dalla stessa Autorità competente per il

provvedimento di VIA. Diverso, invece, il caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale; in questo contesto l'autorizzazione è rilasciata infatti dal Ministero dell'Ambiente, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.

La norma incide anche sul punto 4-*bis* dell'Allegato 2 alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, eliminando dal novero dei progetti di competenza statale quelli relativi ad **elettrodotti** in cavo interrato a corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 km, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. La disciplina risultante da quest'ultima modifica si applica **anche ai procedimenti in corso** alla data di entrata in vigore del collegato.

Art. 9 - Valutazione di impatto sanitario per centrali termiche e altri impianti di combustione, raffinazione, gassificazione e liquefazione

La norma incide sull'art. 26, D.Lgs. n. 152/2006, che regola la fase de-

cisionale del procedimento di **valutazione di impatto ambientale** ed è circoscritta ai progetti riguardanti:

- **raffinerie** di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), **impianti di gassificazione e di liquefazione** di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, **terminali di rigassificazione** di gas naturale liquefatto (punto 1 Allegato alla II Parte II, D.Lgs. n. 152/2006);
- **centrali termiche e altri impianti di combustione** con potenza termica **superiore a 300 MW** (punto 2, Allegato II Parte II, D.Lgs. n. 152/2006).

La norma, come modificata, prevede ora che venga predisposta da parte del proponente una **valutazione di impatto sanitario (VIS)**, in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), da svolgere nell'ambito del procedimento di VIA. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative a questa valutazione, l'Autorità competente si avvale dell'ISS. Le disposizioni introdotte si applicano, in questo caso, **solo ai procedimenti iniziati dopo** la data di entrata in vigore del collegato.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

Art. 10 - Scambio quote emissioni

Come l'art. 5, anche l'art. 10 del collegato ambientale incide sull'art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 30/2013. Vengono, infatti, aggiunti all'elenco di **settori finanziabili tra-**

mite i proventi delle vendite all'asta delle quote di emissione anche alcuni costi derivanti dall'attuazione dell'**Emission Trading System (ETS)**, con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certi-

ficazione ISO50001. Inoltre, modificando l'art. 41, D.Lgs. n. 30/2013, la nuova norma aggiunge ai **costi che devono essere sostenuti dagli operatori** nell'ambito del sistema di scambio di quote, quelli inerenti

alla gestione, da parte dell'ISPRA, della sezione italiana del registro quote dell'unione e del registro nazionale.

Art. 11 - Dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private

La nuova norma introdotta, in coerenza con i contenuti dell'**Agenda digitale italiana** (art. 47, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) prevede che i **dati ambientali** raccolti ed elaborati dagli enti, dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private vengano rilasciati agli enti locali, su loro richiesta, in formato aperto, per l'utilizzo nell'ambito di iniziative volte all'impiego efficiente delle risorse ambientali o di applicazioni digitali a supporto della *green economy*. La norma, che – per la parte relativa agli enti – attua il principio di leale cooperazione, non detta tuttavia le specifiche modalità per la condivisione delle informazioni ambientali né le relative casistiche e procedure. Pertanto – in fase di applicazione – essa andrà necessariamente co-

ordinata con le vigenti disposizioni in materia di accesso alle informazioni ambientali.

Art. 12 - Efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici

La disposizione interviene con modifiche puntuali alla disciplina relativa all'**efficienza degli usi finali dell'energia ed ai servizi energetici** (D.Lgs. 20 maggio 2008, n. 115 e s.m.i., attuativo della direttiva 2006/32/CE e abrogativo della direttiva 93/76/CEE). Queste le principali novità:

- nella definizione di **sistema efficiente di utenza** (si veda il box 2) viene eliminato il requisito della «potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito»;
- i **meccanismi di salvaguardia** per impianti avviati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 115/2008^[2], vengono estesi, fermo il rispetto delle ulteriori condizioni, al caso in cui siano connesse, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, unità di produzione e di consu-

mo di energia elettrica «*nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'art. 2359 del codice civile*» (in precedenza, il riferimento era al “medesimo soggetto giuridico”);

- viene poi previsto, con aggiunta di un nuovo comma all'art. 10, D.Lgs. n. 115/2008, il rilascio di **titoli di efficienza energetica ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle)** alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione; condizioni, modalità e misura dei titoli rilasciati saranno definite con apposito decreto ministeriale.

Art. 13 - Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas

L'articolo riguarda i **sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri** tramite fermentazione, nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari e i sottoprodotti della lavorazione o **raffinazione di oli vegetali** (si veda anche l'art. 24). Questi materiali vengono ora inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili^[3]. Per ottenere la possibilità di utilizzare nel proprio impianto i sottoprodotti oggi inseriti in elenco, il gestore dovrà effettuare apposita comunicazione alla regione e al GSE che provvederanno, in un termine di 90 giorni, all'adeguamento dell'autorizzazio-

Box 2

Nuova definizione di sistema efficiente di utenza

Per effetto dell'art. 12 del collegato, la nuova definizione di sistema efficiente di utenza è la seguente: «*sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente*».

[2] Previsti dall'art. 10, comma 2, decreto legislativo 20 maggio 2008 n. 115.

[3] Ovvero sono inseriti nella Tabella 1-A dell'Allegato 1 («Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti») al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, n. 159.

Box 3

La qualifica di sottoprodotto ex art. 184-bis, D.Lgs. n. 152/2006

L'art. 184-bis, D.Lgs. n. 152/2006 consente la qualifica di sottoprodotto in presenza delle seguenti condizioni: «a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana».

ne unica (D.Lgs. n. 387/2003) e della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR).

Va sottolineato che la norma in commento fa salvo «il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; tra queste si ricorda la qualifica di sottoprodotto disciplinata dall'art. 184-bis (si veda il box 3).

In ultimo, la norma precisa di agire nell'ottica di implementazione di una «**economia circolare**», in linea con i più recenti indirizzi europei nel settore ambientale (pacchetto di misure sull'economia circolare adottato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2015).

Art. 14 - Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale

L'articolo 1-sexies del D.L. 239/2003 (convertito dalla legge n. 290/2003) disciplina la semplificazione dei **procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici**. La modifica incide in particolare sugli aspetti inerenti l'attraversa-

mento di beni demaniali da parte di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale, introducendo al citato art. 1-sexies il nuovo comma 4-bis. La nuova disciplina in estrema sintesi è così articolata:

- i soggetti titolari o gestori di beni o aree demaniali, interessati dal passaggio di queste opere sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati;
- pertanto, ad esito dell'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera, il richiedente l'autorizzazione deve proporre ai soggetti di cui al punto precedente le modalità di attraversamento;
- il riscontro alla proposta deve giungere nei successivi 60 giorni; in assenza le modalità proposte si intendono assentite. Il nuovo comma specifica inoltre che alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale si applicano, anche in materia di distanze, esclusivamente le disposizioni previste dal decreto del ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, che contiene le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne.

Art. 15 - FER: disposizione di interpretazione autentica

La norma offre una **interpretazione autentica** di alcuni aspetti del regime di **incentivazione degli impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili**. In particolare, al di là della rubrica dell'articolo, che sembrerebbe avere una portata di carattere generale, l'interpretazione autentica riguarda un caso specifico.

Si tratta, infatti, del sistema di incentivo per impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

In questo ambito, la norma di interpretazione autentica oggi introdotta specifica che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale, ovvero l'entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, occorre che entro questa data sia avvenuta tanto l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica quanto l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica.

La norma prevede, inoltre, una coerente disposizione per l'adeguamento del sistema transitorio di incentivazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 24 - Produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici

L'art. 24 apre il Capo VI del collegato ambientale, concernente «Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti» e si occupa, in particolare, della incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, intervenendo sul D.M. 6 luglio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico^[4].

In particolare, nella Tabella 1.A dell'Allegato 1 al decreto (dove sono elencati i sottoprodotti e i rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e a biogas che godono delle agevolazioni; si veda anche l'art. 13) viene inserita, al punto 4, una precisazione che **riduce la possibilità di utilizzo dei sottoprodotti della lavorazione del legno** per la produzione di mobili e relativi componenti, ammettendo solo quelli relativi «al legno non trattato».

Nell'Allegato 2 (impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento ed impianti ibridi) al punto 6.2, è aggiunto un capoverso che contiene un'altra esclusione dal sistema degli incentivi nei seguenti termini:

«I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto». **I rifiuti esclusi dal sistema incentivante**, pertanto, sono gli urbani in legno non pericolosi (CER 20 01 38) e tutti i rifiuti pericolosi, fatta eccezione per i rifiuti del settore sanitario provenienti dai reparti di maternità e quelli legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani (18 01 03) e per quelli dello stesso settore che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali) aventi codice 18 02 02. **L'ultima esclusione è inserita nella tabella 6.A** contenente l'elenco dei «rifiuti a valle della raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfetario dell'energia imputabile alla biomassa (51%), se usati entro certi limiti di quantità»; **in questa tabella vengono soppresse le voci «17 02 01 – Legno» e**

«19 12 07 – Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06».

Art. 25 - Fertilizzanti

Gli artt. 25 e 26 contengono modifiche alla disciplina sui fertilizzanti di cui al D.Lgs. n. 75/2010 (si veda il box 4). Ai sensi dell'art. 25, nei materiali ammendanti (compostato misto) di cui all'Allegato 2 al decreto citato^[5], vengono ora inseriti nel punto 2, n. 5, terza colonna, «**i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432:2002 compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario**»^[6].

Art. 26 - Fertilizzanti correttivi

L'art. 26 dispone che l'utilizzo agronomico dei fertilizzanti **correttivi**^[7] «ed in particolare del gesso di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione»^[8], qualora ottenuti da processi che prevedano l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al codice di buona pratica agricola^[9]. La norma in esame introduce, inol-

[4] Recante incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti diverse dal fotovoltaico e pubblicato in S.O. n. 143 alla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, n. 159.

[5] L'Allegato 2, richiamato dall'art. 1, comma 1, lettera b) dello stesso D.Lgs. 75/2010, contiene l'elenco degli ammendanti a cui si applicano i tenori massimi consentiti in metalli pesanti (riferiti alla sostanza secca) previsti nella tabella di cui al punto 1.4 del medesimo Allegato.

[6] La norma UNI richiamata detta i «requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi».

[7] I fertilizzanti correttivi sono definiti dall'art. 2, comma 1, lettera aa), D.Lgs. n. 75/2010 come «i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3». La norma in commento si riferisce, in termini generali, ai correttivi; il fatto che richiami, poi, in particolare, due prodotti non sembra possa limitare a questi due l'obbligo specifico introdotto dal collegato.

[8] Definiti dall'Allegato 3 al D.Lgs. n. 75/2010 come «prodotto ottenuto da idrolisi di materiali biologici mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio (Gesso di defecazione)» e «prodotto ottenuto per idrolisi di materiali biologici mediante calce e successiva precipitazione con anidride carbonica (Carbonato di calcio di defecazione)».

[9] Adottato con D.M. 19 aprile 1999, in Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1999, n. 102 in attuazione dell'art. 4, direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, e dell'art. 37, comma 2, lettera c), legge 22 febbraio 1994, n. 146.

tre, l'obbligo di indicazione sull'etichetta dei correttivi del titolo di azoto, ossia quanti e quali elementi nutritivi sono presenti in una determinata formulazione^[10].

Art. 27 - Pulizia dei fondali marini

Per intervenire efficacemente nei confronti del cosiddetto *“marine litter”* occorre **individuare** i porti marittimi dotati di **siti idonei** (ed è questo ciò che potrà fare il Ministero dell'Ambiente entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge) dove avviare le operazioni di raggruppamento e gestione dei rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolta da associazioni sportive ambientaliste e culturali.

Individuata l'area, le modalità di svolgimento di questa particolare attività saranno definite dal Ministero con i soggetti coinvolti attraverso specifici **accordi di programma** stipulati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Sulla base dei risultati che daranno queste prime esperienze, con decreto ministeriale concertato, verranno in seguito definite *«le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione delle medesime attività ad altri porti»* e **forse anche requisiti e titoli abilitativi o, quantomeno, le eventuali espresse deroghe al sistema che, come noto, non detta una disciplina specifica per i rifiuti abbandonati in mare (fatta eccezione per la specifica tipologia di cui ora si dirà).**

Box 4

Il D.Lgs. n. 75/2010 sui fertilizzanti

In forza della delega di cui all'art. 13, legge 7 luglio 2009, n. 88, il D.Lgs. n. 75/2010 contiene il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti ed abroga il previgente D.Lgs. n. 217/2006. Più specificamente il D.Lgs. n. 75/2010 prevede che i *«prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003»* e i *«concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato»* (art. 1) possano essere immessi in commercio solo previo adempimento delle prescrizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nello stesso D.Lgs. n. 75/2010 (art. 4).

Qualora i fertilizzanti presentino caratteristiche che possono determinare un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, può vietare o subordinare a condizioni particolari il commercio dei fertilizzanti (art. 5).

Il D.Lgs. n. 75/2010 era stato recentemente modificato dal D.M. 22 giugno 2015, che aveva aggiornato gli Allegati 2, 6 e 7 ora oggetto, quanto all'Allegato 2, delle nuove modifiche dettate dal Collegato.

Infine, il comma 3 dell'art. 27 interviene sulla disciplina in materia di **rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico** che trova la sua fonte nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182^[11]; con una modifica all'art. 5 comma 4, viene trasferito dalla regione al comune, d'intesa con l'Autorità marittima, il compito di curare le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 28 - Utilizzazione delle terre e rocce da scavo

Nell'attesa dell'imminente adozione del D.P.R. di riordino della disciplina sulle terre e rocce da sca-

vo^[12], vengono eliminati dal campo di applicazione di cui al D.M. n. 161/2012 (che il D.P.R. abrogherà) i *«residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)»*.

Art. 29 - Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti

L'articolo 29 interviene sull'art. 206-bis, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto nel 2008 e dedicato all' *“Osservatorio nazionale sui rifiuti”*. La prima modifica riguarda la rubrica, oggi

[10] Esso viene solitamente indicato tramite tre percentuali, rispettivamente di azoto (N), fosforo (P) e potassio (K), spesso precedute dalla sigla NPK, dai simboli dei tre componenti principali.

[11] «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico» (in Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2003, n. 168).

[12] La pubblicazione dovrebbe essere imminente in quanto si è ormai chiusa la fase di consultazione pubblica sulla bozza finale di testo che era stata prevista dall'art. 8, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014 (si veda F. Peres Disciplina sui materiali di scavo: analisi della giurisprudenza recente in attesa del decreto di semplificazione, in questa Ambiente&Sicurezza n. 6/2015, pag. 91).

sostituita con «**Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti**». Al comma 1 la novella, preso atto della cessazione dell'operatività dell'Osservatorio^[13], sostituisce all'ente il Ministero dell'Ambiente che ne assume le funzioni. Queste funzioni vengono estese con le seguenti ulteriori attività (che contengono il richiamo a principi fondamentali):

g-bis) elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi *standard*, nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 216/2010^[14], e la definizione di un **sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga"** e sulla **copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;**

g-ter) elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203;

g-quater) verifica del rispetto dei termini di cui all'art. 204 e segnalazione delle inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri^[15];

g-quinquies) verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti e accertamento del rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni^[16].

Sono, inoltre, abrogati i commi 2, 3 e 5 che disciplinavano composizione dell'Osservatorio, durata in carica e trattamento economico dei suoi componenti e le modalità organizzative e di funzionamento. Al

fine di garantire assistenza e risorse al Ministero dell'ambiente, il comma 4 viene integralmente sostituito con la previsione per la quale «*per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6*». Parimenti, è modificato anche il primo periodo del comma 6 dell'art. 206-bis, per il quale, oggi, «*all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, ...*».

Il comma 2 dell'art. 29 coordina i richiami effettuati nel D.Lgs. n. 152/2006 all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, di cui all'art. 207, prevedendo che gli stessi debbano oggi intendersi riferiti al Ministero dell'Ambiente.

Il comma 3 dell'art. 29 contiene disposizioni specifiche per il **personale assunto a tempo indeterminato** in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'Ambiente^[17]; a questo proposito, «*al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo*», questi soggetti, in deroga a quanto disposto in materia di mobilità della pubblica amministrazione, potranno richiedere entro il **31 dicembre 2016**, di essere inquadrati nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente «*nell'ambito dei*

posti vacanti nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici unità e a condizione che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui il predetto personale opera».

Solo relativamente all'organizzazione del Ministero dell'Ambiente – e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017 – i limiti percentuali per il conferimento degli incarichi di **funzione dirigenziale** di prima e seconda fascia sono elevati rispettivamente al 30 e al 20% (in luogo del 15 e 10%).

Il comma 4 dell'art. 29 sostituisce il comma 12 dell'articolo 199, D.Lgs. n. 152/2006 e si occupa della **pubblicazione, anche telematica, dei piani e dei programmi in tema di rifiuti**, da parte delle regioni e delle province autonome. La modifica prevede che le regioni e le province autonome assicurino attraverso proprie deliberazioni «*la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo*». Ai sensi del nuovo comma 12-bis, **la fruibilità di alcune informazioni rilevanti in tema di gestione rifiuti assume un significato ulteriore in quanto diventa garanzia dello svolgimento dell'attività di vigilanza da parte degli Enti competenti**; queste informazioni riguardano:

«*a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune;*

[13] Così risulta, infatti, dal dossier del Servizio Studi del Senato sull'A.S. n. 1676/A, ottobre 2015, n. 237.

[14] Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province» (in Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2010, n. 294).

[15] In relazione agli affidamenti di competenza dell'Autorità d'ambito.

[16] La responsabilità estesa del produttore del prodotto è prevista dall'art. 178-bis, ma non è stata ancora declinata in un provvedimento attuativo.

[17] Di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;

c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimate-riale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;

d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;

e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;

f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonché quantità di percolato prodotto».

Il comma 5 dell'art. 29 interviene sull'art. 188-ter in tema di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e si limita a ricordare l'esistenza del D.M. 24 aprile 2014, che aveva individuato le categorie di soggetti tenuti ad aderire al sistema ed quelle «a cui è necessario» estenderlo. Un'ulteriore modifica riguarda l'articolo 193, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, sul "formulario di identificazione dei rifiuti" (FIR) e interessa le imprese agricole obbligate al FIR e non iscritte che potranno «delegare alla tenuta ed alla compilazione

del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb)». Infine, con apposito decreto ministeriale «sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio».

Art. 30 - Rifiuti di rame e dei metalli ferrosi e non ferrosi

Il tema è la responsabilità nella gestione dei rifiuti. Questa norma, aggiungendo il comma 1-bis all'art. 188, detta una **disciplina speciale per i rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi**. Anche per questa specifica tipologia di rifiuti il produttore iniziale (o colui che li detiene) può provvedere direttamente al loro trattamento; ciò che cambia è l'opzione alternativa ed questa è la prima differenza. Nello specifico, mentre, secondo la regola generale del comma 1, i rifiuti non trattati in proprio debbono essere consegnati «ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179», **nel caso speciale dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non, viene aumentato il numero dei riceventi che potranno essere** «imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti ovvero a un ente o imprese che effettua le operazioni di

trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212 comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni del presente decreto».

La seconda differenza riguarda la **responsabilità per l'intera catena di trattamento** che permane solo nell'ipotesi generale di cui al comma 1 e non viene ripresa nella nuova disciplina speciale. Questa specificità comporta, infine, **l'inapplicabilità dell'art. 266 comma 5** in forza del quale «Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.»

Art. 31 - Risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale

L'art. 31, comma 1, introducendo l'art. 306-bis, decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, delinea un **approccio innovativo** al risarcimento del danno ambientale nei siti di bonifica di interesse nazionale (SIN). Il comma 1 dell'art. 306-bis neo introdotto (avente come rubrica «Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale nei siti di interesse nazionale») attribuisce al soggetto privato, destinatario di una richiesta di risarcimento del danno ambientale o di un ordine di bonifica, la **facoltà di formulare una proposta transattiva**. Questa proposta, per essere dichiarata **ricevibile** (la novità più significativa sta in questo "filtro"), dovrà avere il contenuto sostanziale declinato al comma 2, ovvero:

a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;

b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;

c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;

d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;

e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) in caso di concorso di più soggetti nell'aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;

g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie».

Queste condizioni offrono interessanti spunti di riflessione:

- in primo luogo si può considerare ormai pacifica l'equiparazione sostanziale tra il risarcimento del danno ambientale e la bonifica;
- viene superata, a determinate condizioni, la rigidità dell'intervento riparatore che potrebbe,

in alcuni casi, prescindere dal raggiungimento delle CSR;

- la riparazione per equivalente assume definitivamente carattere residuale;
- viene confermata la parzialità dell'obbligazione risarcitoria in quanto, ove così non fosse, non ci sarebbe stata necessità di prevedere, con una norma, la facoltà per il condebitore solidale di estinguere l'intera obbligazione (in questo modo il legislatore non solo conferma quanto già previsto dall'art. 311, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006^[18], ma dimostra di aderire ai più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa e civile^[19]).

Se le condizioni di cui sopra sono rispettate, con decreto del Ministero dell'Ambiente la proposta è dichiarata **ricevibile** ed il procedimento può entrare nelle fasi successive di seguito descritte^[20]:

- entro 30 giorni è convocata una **conferenza dei servizi**, presenti gli enti locali territorialmente coinvolti, che, acquisiti i pareri di ISPRA e di ISS, **entro 180 giorni approva, respinge o modifica la proposta di transazione**;
- la deliberazione finale della Conferenza è comunicata al proponente che ha 60 giorni di tempo per accettare;
- in caso positivo, il Ministero dell'ambiente predispone uno **schema di transazione**^[21] sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato «che lo valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare» (**comma 5**);

- lo schema approvato e sottoscritto dal proponente è poi adottato con **decreto del Ministero dell'ambiente** e sottoposto al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti.

La procedura garantisce controlli e verifiche al massimo livello, ma i tempi sono eccessivi, soprattutto se si considera che, una volta dichiarata ricevibile la proposta, l'interessato, che avrà una legittima aspettativa alla positiva conclusione del procedimento, si troverà comunque a gestire vuoi un contenzioso civile/amministrativo, vuoi un procedimento di bonifica destinati, se la transazione avrà buon fine, a non proseguire.

Ai sensi del comma 8, in caso di **inadempimento** anche parziale da parte dei privati firmatari alle obbligazioni assunte con la transazione, il Ministero dell'Ambiente «*previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione*».

Stante la nuova disciplina, il comma 2 dell'art. 31 del collegato **abroga l'art. 2, D.L. 30 dicembre 2008 n. 208**, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, fatti salvi i casi in cui sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'art. 2 comma 1, predetto D.L. n. 208/2008. Senza dubbio la novità e le possibilità offerte da questa disposizione sono rilevanti e sicuramente, ove lo strumento si dimostrasse efficace, non vi sarebbe ragione per non estenderle anche ai siti di interesse regionale e locale.

[18] «nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale».

[19] *Sentenza del Consiglio di Stato 30 luglio 2015, n. 3756, e ordinanza del Tribunale Livorno del 13 aprile 2015, n. 5261.*

[20] *La norma non indica alcun termine entro il quale il Ministero deve esprimersi sulla ricevibilità della proposta.*

[21] *Anche in questo caso non è indicato il termine entro il quale il Ministero deve predisporre lo schema di transazione.*

Art. 32 - Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio

L'articolo 32 riguarda la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti e mira a incrementare entrambe queste pratiche, modificando l'art. 205, D.Lgs. n. 152/2006^[22]. La norma, dedicata alle percentuali minime di raccolta differenziata, prendeva, come esclusiva base di riferimento per il calcolo, l'ambito territoriale ottimale (ATO). La modifica aggiunge ora l'ambito costituito dal territorio del comune interessato, nei casi in cui l'ATO non sia ancora costituito. Il riferimento al comune, sempre laddove l'ATO non sia costituito, è stato ora inserito anche nel nuovo testo del comma 3, dedicato all'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

Pertanto, la cosiddetta "ecotassa" graverà d'ora in poi direttamente sul comune che non ha raggiunto le percentuali di raccolta differenziata (e non più sull'Autorità d'ambito che le ripartiva tra i comuni inadempienti).

Dopo il comma 3 sono inseriti i commi da 3-bis a 3-octies.

Il **comma 3-bis**, «*al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati*», dispone che l'"ecotassa"^[23] è ridotta «*in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta diffe-*

renziata», fatto salvo l'ammontare minimo^[24], secondo quanto riportato in *tabella 1*.

Ai sensi del **comma 3-ter**, per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi «*si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente*». È, inoltre, specificato che «*il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune*».

Ai sensi del **comma 3-quater**, la **regione definisce il metodo standard** «*per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune*», avvalendosi del supporto tecnico-scientifico di soggetti pubblici^[25]. Il metodo *standard* dovrà essere definito sulla base delle linee guida emanate con decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione. Sempre alla regione spetterà poi individuare «*i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare*».

Ai sensi del **comma 3-quinquies**, la trasmissione dei dati di cui al comma che precede «*è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti*». Se il co-

mune omette di trasmettere i dati o se li trasmette incompleti o inesatti, è escluso dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis. I dati trasmessi dai comuni saranno validati dall'AR-PA o dall'organismo pubblico cui si avvale la regione per definire i metodi *standard* e da questi trasmessi alla regione, che «*stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo*».

Il **comma 3-septies** dispone che l'addizionale del 20% non si applichi ai comuni che hanno ottenuto dal Ministero dell'ambiente la deroga prevista al comma 1-bis dell'art. 205^[26], oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento «*una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti*».

Il **comma 3-octies** prevede infine che l'addizionale debba essere versata dalle ATO o dai comuni alla regione e confluisca in un **fondo regionale** volto a finanziare:

- gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'art. 199;
- gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli artt. 206-quater e 206-quinquies;
- il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cit-

[22] Rubricato «Misure per incrementare la raccolta differenziata».

[23] *Oververosia il tributo di cui all'articolo 3, comma 24, legge 28 dicembre 1995, n. 549.*

[24] *Di cui al comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549/1995.*

[25] *Gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività.*

[26] *Il comma 1-bis prevede che «Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. [...]».*

Tabella 1

Percentuali di riduzione dell'“ecotassa”	
Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
da 0,01 % fino alla percentuale inferiore al 10 %	30 %
10 %	40 %
15 %	50 %
20 %	60 %
25 %	70 %

tadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata. Viene poi introdotto nella parte iniziale del comma 6 dell'art. 205, dedicato alla possibilità per le regioni di indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero, un inciso che fa salvi «*gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011*».

Il comma 2 dell'art. 32 in commento dispone, infine, che il tempo massimo per l'adeguamento delle situazioni pregresse alle percentuali di raccolta differenziata previste nella normativa oggi vigente, è di «*ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*».

Art. 33 - Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno della gestione rifiuti

L'articolo in esame introduce misure volte a finanziare nelle isole minori interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, di recupero e salvaguardia ambientale, nonché in materia di turismo, cultura, po-

lizia locale e mobilità. Ciò avviene attraverso il c.d. **contributo di sbarco** e l'integrale riscrittura del comma 3-bis dell'art. 4 (“imposta di soggiorno”), decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante «*Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale*». **La disposizione si applica ai «comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori». Questi possono istituire con regolamento^[27] in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo art. 4, «un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizi di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati a effettuare collegamenti verso l'isola». Il comune deve destinare il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori, in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. La riscossione del contributo di sbarco avviene unitamente al prezzo del biglietto di trasporto da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto**

di persone a fini commerciali, che sono «*responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale*». **La norma prevede, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo dovuto; qualora invece sia omesso, ritardato o parzialmente versato il contributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, diminuito in caso di ritardo non superiore a 15 giorni a un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo^[28]. Si applicheranno le disposizioni di cui ai commi da 158 a 170, legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle procedure esecutive di riscossione per tutto quanto non previsto dal novellato art. 3-bis.** Restano esclusi dall'ambito di applicazione del contributo di sbarco i **residenti** nel comune, i lavoratori, gli studenti pendolari nonché i componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. Infine, è fatta salva la possibilità per i comuni di «*prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; [...] un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo*». **I comuni, prosegue la norma, «possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo**

[27] Da adottare ai sensi dell'art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.

[28] Art. 13, D.Lgs. n. 471/1997.

di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico».

Art. 34 - Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti

L'art. 34 modifica la disciplina del **tributo speciale**^[29] prevista nella legge n. 549/1995^[30]. Il nuovo comma 24 dell'art. 3 della legge richiamata prevede che «*al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*». **Si tratta di un tributo dovuto alla regione (comma 27) che vede quale soggetto passivo il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo**, il quale ha l'**obbligo di rivalsa** nei confronti di colui che conferisce i rifiuti nell'impianto (comma 26).

In forza della novella, **il deposito in impianto di incenerimento di rifiuti senza recupero energetico viene parificato al deposito in discarica** per quanto concerne la destinazione del predetto tributo speciale (sull'incenerimento si veda anche l'art. 35 del collegato). La specificazione introdotta risulta coerente con la finalità della disciplina nella quale si inserisce, che dal 1996 punta a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di

materia prima ed energia. Il comma 2 interviene sul comma 27 dell'art. 3 ed elimina le province dal riparto del tributo speciale, che sarà quindi oggi devoluto interamente alle regioni. Inoltre, viene eliminata la limitazione al 20% della quota del gettito devoluta al fondo regionale destinato a favorire «*la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia*».

Art. 35 - Incenerimento dei rifiuti

L'art. 35 sostituisce il comma 40 dell'art. 3, legge n. 549/1995 «*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*» nella parte in cui si occupa del tributo dovuto dagli impianti di **incenerimento di rifiuti** (sul tema si veda anche l'art. 34 del collegato).

La previgente formulazione del comma 40 prevedeva che:

- ai rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- agli scarti e ai sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio e
- ai fanghi, anche palabili,

si applicasse il «**tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**» di cui ai commi da 24 a 41 del medesimo art. 3, tributo pari, in relazione ai rifiuti inceneriti *tal quali*, al 20% dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38 (oggi il riferimento al comma 38 è stato eliminato^[31]).

Sul punto, la norma in commento elimina l'inciso «*tal quali*» per i **rifiuti inceneriti senza recupero di energia**, equiparando a essi gli impianti «*comunque classificati esclusivamente come impianti di smalti-*

mento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Art. 36 - Politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti

L'art. 36 interviene sulla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) e, in particolare, sul comma 659 dell'art. 1 dedicato alla **TARI**, vale a dire la tassa sui rifiuti istituita e disciplinata dai commi 639 e segg. dell'art. 1 della legge citata, come modificata dal D.L. n. 16/2014 (cosiddetto "salva Roma") e convertito dalla legge n. 68/2014.

Ai sensi del comma 642 della legge «*La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria*». Il comma 651 prevede che il comune, nella commisurazione della tariffa, debba tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 («*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*») ovvero, nel rispetto del principio comunitario «*chi inquina paga*», possa commisurare la tariffa in relazione alla quantità e alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte e in relazione al costo del servizio sui rifiuti (comma 652).

[29] Il carattere speciale del tributo deriva dal fatto che lo stesso è istituito per uno scopo particolare, che viene a essere realizzato mediante l'impiego del gettito riscosso, vincolato nella sua destinazione.

[30] La legge n. 549/1995 contiene una vasta serie di misure finalizzate alla razionalizzazione della finanza pubblica.

[31] L'espunzione di questo ultimo riferimento è forse da giustificare nel fatto che il comma 38 si riferiva esclusivamente alla misura del tributo speciale dovuta per l'anno 1996.

Per i comuni la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, a esclusione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali, poiché questi costi gravano sul produttore dei rifiuti (comma 653).

L'art. 36 del collegato interviene sull'elenco di casi, situazioni, attività in cui i comuni possono prevedere **riduzioni** tariffarie ed **esenzioni**, aggiungendo [lettera e-bis]) le «attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti» (si veda il box 5). Viene così incentivata, anche sotto l'aspetto fiscale, l'attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, di cui alla lettera a) della gerarchia di cui all'art. 179, D.Lgs. n. 152/2006.

Ulteriori riduzioni della TARI (di cui si occupa anche l'art. 42 del collegato) sono previste dall'art. 37, mentre altri incentivi alla prevenzione sono contenuti all'art. 38.

Art. 37 - Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico

L'articolo 37 introduce una disciplina particolare per il trattamento di rifiuti tramite **compostaggio aerobico**, processo biologico che, attraverso l'azione di batteri e funghi, trasforma residui vegetali e animali in *compost*. Vengono modificati gli art. 208 e 214 in tema di autorizzazione (rispettivamente, ordinaria e semplificata) per impianti/attività di recupero/smaltimento rifiuti.

All'art. 208^[32] viene aggiunto il comma 19-bis che prevede, quale incentivo per le utenze domesti-

Box 5

TARI: le esenzioni aggiornate all'art. 36 del collegato

«a) abitazioni con unico occupante;
 b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
e-bis) «attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti».

che e non domestiche che praticano il compostaggio aerobico su scala non industriale, una **riduzione della TARI** (altre riduzioni della TARI sono contenute nella legge n. 147/2013, comma 659 segg., e nell'art. 36 collegato).

All'art. 214 viene aggiunto il comma 7-bis contenente una deroga a quanto stabilito dal comma 7. Più nel dettaglio, ai sensi del comma 7 la costruzione di impianti che recuperano rifiuti e che possono accedere all'autorizzazione semplificata, «è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali». Il nuovo comma 7-bis prevede che, ferme le norme europee, **gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili possano essere realizzati e messi in esercizio con semplice denuncia di inizio di attività^[33] anche in aree agricole**. A questo fine è necessa-

rio che gli impianti di compostaggio aerobico:

- trattino rifiuti derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi;
- abbiano una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue;
- siano «destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale»;
- rispettino le prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-

[32] Il comma 19 dell'art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) stabilisce che l'iter autorizzatorio si applichi anche in caso di realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

[33] Ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio^[34].

Art. 38 - Compostaggio dei rifiuti organici

L'articolo 38, introdotto durante l'esame in sede referente, aggiunge all'articolo 180, D.Lgs. n. 152/2006, in materia di **prevenzione della produzione di rifiuti**, i commi 1-*septies* e 1-*octies* e, come il 37, incentiva il compostaggio.

Per dare concretezza a questo criterio prioritario nella gestione dei rifiuti, il nuovo comma 1-*septies* prevede che il Ministero dell'Ambiente, le regioni e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, **incentivano «pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità»**, anche attraverso i Piani regionali di gestione dei rifiuti^[35]. A questo fine, i comuni potranno anche applicare una **riduzione sulla TARI** alle utenze che effettuano queste pratiche di riduzione dei rifiuti.

Il comma 1-*octies* prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, con decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con quello della Salute, vengano stabiliti «*i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici*», fermo restando che le attività di compostaggio di comunità già autorizzate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, potranno, co-

munque, «*continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa*».

Il comma 2 dell'articolo 38 interviene sull'art. 183, D.Lgs. n. 152/2006 dedicato alle **definizioni** della Parte IV con due modifiche puntuali. Cambia, innanzitutto, la definizione di **autocompostaggio** di cui al comma 1, lettera e)^[36] che, d'ora in poi, potrà riferirsi al compostaggio degli scarti organici effettuato **da utenze sia domestiche che non domestiche**.

In secondo luogo inserisce, dopo la definizione di sottoprodotto [lettera qq)], la nuova definizione di **compostaggio di comunità** [lettera qq-bis)^[37], nella quale oggi rientra l'attività di «*compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti*».

Art. 39 - Restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare

La novella di cui all'art 39, introduce nella Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 l'articolo 219-*bis*. L'ambito è quello della gestione di rifiuti di imballaggio e reintroduce, in via sperimentale, una prassi diffusa qualche decina d'anni fa, quella del «**vuoto a rendere**» e ciò con la finalità di incentivare il recupero (*si veda anche l'art. 45*) e di preservare il decoro dei luoghi pubblici (*si veda anche l'art. 40*). I prodotti interessati sono solo birra e acqua minerale; gli esercizi coinvolti alberghi,

residenze di villeggiatura, bar, ristoranti e altri punti di consumo. La norma prevede che al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno, l'utente debba versare una cauzione e avrà diritto a ottenerne la restituzione nel momento in cui ritornerà l'imballaggio usato. Non è, invece, specificato il materiale del quale dovranno essere costituiti gli imballaggi oggetto di sperimentazione; nel silenzio della novella – e in attesa di una probabile specificazione nel regolamento del quale si dirà poco oltre – l'ambito di applicazione della nuova pratica riguarderà imballaggi in vetro, plastica e alluminio.

La sperimentazione verrà introdotta entro 6 mesi dalla entrata in vigore del collegato ambientale e avrà una durata di 12 mesi. Entro 90 giorni, con decreto interministeriale, verrà emanato un **regolamento** per definire le modalità della sperimentazione; in particolare, il decreto dovrà contenere «*le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi*». Al termine dei 12 mesi, sulla base degli esiti della sperimentazione e sentite le categorie interessate, si valuterà se confermare e se estendere il sistema del **vuoto a rendere** ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo. Durante i lavori preparatori, per incentivare la nuova prassi, era stata prevista una riduzione della TARI per le utenze commerciali che avessero aderito alla sperimentazione, ma è stata eliminata nel testo approvato.

[34] Di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

[35] Art. 199, D.Lgs. 152/2006.

[36] Sino a oggi individuava il «compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto».

[37] Non si comprende la ragione per la quale il legislatore introducendo una nuova definizione, invece che prevedere una illogica lettera qq-bis), non abbia introdotto una lettera rr) dell'elenco.

Art. 40 - Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni

Anche l'articolo 40 mira a preservare il decoro urbano dei centri abitati e a limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccole dimensioni. Viene introdotto nel D.Lgs. n. 152/2006 in nuovo articolo 232-bis rubricato «*Rifiuti di prodotti da fumo*». I comuni dovranno installare «*nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo*» e i produttori dovranno attuare campagne d'informazione in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente per **sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dal violare il nuovo divieto di abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi**. Analogo divieto è previsto dal nuovo art. 232-ter per l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni quali «*scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare*». Le sanzioni sono aggiunte all'articolo 255, D.Lgs. n. 152/2006 dove, dopo il comma 1, è stato ora inserito il comma 1-bis che punisce con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro cento-cinquanta** chiunque viola il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter (aumento fino al doppio in caso di prodotti da fumo).

L'ultima modifica riguarda l'articolo 263, che disciplina la gestione dei **proventi delle sanzioni ammi-**

nistrative pecuniarie derivanti dalle violazioni di cui alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2-bis, in forza del quale la metà delle somme ricavate dalle sanzioni di cui all'art. 255 comma 1-bis, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad un apposito fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, destinato a installare i raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e per attuare le campagne di informazione di cui al comma 2 dell'articolo 232-bis.

Il restante 50% dei proventi è devoluto ai comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni ed è destinato da questi:

- all'allestimento dei raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo;
- ad apposite campagne di informazione «*volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni*»;
- alla pulizia del sistema fognario urbano.

Le modalità attuative del nuovo comma 2-bis saranno stabilite entro 90 giorni con «*provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze*».

Art. 41 - Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici

L'art. 41 modifica l'art. 40, comma 3, D.Lgs. n. 49/2014^[38]. Esso dispone che i sistemi individuali e collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), adottino per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, un **sistema di garanzia finanziaria** e un **sistema di geolocalizzazione** delle medesime tipologie di quelle richieste dal gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012 recante disposizioni sulla «*Definizione e verifica dei requisiti dei Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita*», in **attuazione delle «Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti».**

Art. 42 - Tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

L'articolo 42 modifica il comma 667 dell'articolo 1, **legge 27 dicembre 2013, n. 147** (legge di stabilità per il 2014), in materia di **TARI**^[39].

Prima della modifica, il comma 667 prevedeva l'emanazione – entro il 1° luglio 2014 – di un regolamento^[40] nel quale sarebbero stati stabiliti i «*criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad*

[38] Il D.Lgs. n. 49/2014 (in S.O. n. 30 alla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014, n. 73) è il decreto di attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questo ampio decreto legislativo contiene disposizioni relative ai sistemi di gestione dei RAEE, alle autorizzazioni, spedizioni e vendita a distanza delle apparecchiature in questione, al finanziamento della gestione dei RAEE, al controllo, coordinamento e vigilanza dei produttori e alle informazioni ai consumatori.

[39] Altre disposizioni del collegato ambientale che impattano sulla TARI sono l'art. 36 («Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti»), l'art. 37 («Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico»).

[40] Da adottarsi nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Ambiente, di concerto con quello dell'Economia e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea». Il previsto regolamento non è stato adottato nei termini previsti e su questo aspetto interviene oggi la novella al fine «di dare attuazione al principio "chi inquina paga"» andando a sostituire il previsto D.P.R. con un decreto interministeriale, da emanare, con le stesse modalità a suo tempo previste^[41], nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge in commento.

Art. 43 - Rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori

Con l'articolo 43, il legislatore interviene sulla disciplina dei rifiuti elettrici ed elettronici e dei rifiuti di pile e accumulatori, per dare piena attuazione alla normativa europea in materia.

Il comma 1 modifica, in particolare, l'art. 227 D.Lgs. n. 152/2006, inserendo nella rubrica e nella nuova lettera *d-bis*) i «rifiuti di pile e accumulatori», che vanno ad aggiungersi ai «Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto»^[42].

I commi 2 e 3 dell'art. 43 dettano due procedure per la riassegnazione di risorse al Ministero dell'Ambiente, in particolare il comma 2 si riferisce ai proventi dalle tariffe derivanti da attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE di cui all'art. 41, comma 5, D.Lgs. n. 49/2014, «At-

tuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)».

Il comma 3 riguarda gli oneri derivanti da attività connesse a pile e accumulatori (come la tenuta del registro, la vigilanza e il controllo) di cui all'art. 27, comma 5, D.Lgs. n. 188/2008.

Il comma 4 modifica in più punti il D.Lgs. n. 49/2014, recante, come detto, la disciplina sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

- la **lettera a) e b)** impongono ai sistemi individuali e collettivi autosufficienti per la gestione dei RAEE di ottenere le «**certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda**»;
- la **lettera c)** detta la **disciplina transitoria** sulla base della quale continueranno ad essere applicati gli accordi tra il Centro di Coordinamento per i RAEE e le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori [conclusi ai sensi dell'art. 33, comma 5, lettera g)] D.Lgs. n. 49/2014), finalizzati ad assicurare adeguati e omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore, fino a quando il Ministero dell'Ambiente non avrà determinato, con decreto, criteri e modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli già indicati nella normativa vigente;
- la **lettera d)** prevede che agli impianti o le imprese che effettua-

no operazioni di trattamento di RAEE possano essere autorizzati, in alternativa all'art. 208, D.Lgs. n. 152/2006^[43], anche ai sensi dell'art. 213 (AIA);

- la **lettera e)** precisa che le informazioni da trasmettere all'ISPRA ai fini della predisposizione della relazione di cui all'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 49/2014 (contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso) sono quelle raccolte e rendicontate dal Centro di Coordinamento;
- la **lettera f)** stabilisce le **sanzioni** a carico di produttori inadempienti agli obblighi in materia di ritiro a titolo gratuito;
- le sanzioni sono oggetto anche della **lettera g)**, la quale prevede l'estensione dell'ambito operativo del comma 3 dell'art. 38, oltre nell'ipotesi di mancata registrazione presso il Centro di Coordinamento, anche qualora il Centro stesso accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione. La sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000;
- infine, la **lettera h)** stabilisce che le aree degli impianti adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE debbano essere realizzate non più «nel rispetto» dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 36/2003 sulle discariche^[44], bensì (con espressione forse meno rigorosa) «fatti salvi» i suddetti requisiti.

[41] Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

[42] Si ricorda la disciplina di riferimento rappresentata dalla direttiva 2006/66/CE e il decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188.

[43] Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

[44] Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 (in S.O. n. 40 alla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2003, n. 59) «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti».

Art. 44 - Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti

L'articolo 44 modifica l'art. 191, D.Lgs. n. 152/2006 relativo alle ordinanze contingibili e urgenti in tema di rifiuti e al correlato esercizio di poteri sostitutivi. La versione dell'articolo *ante* modifica prevedeva, in situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e laddove non si potesse altrimenti provvedere, la possibilità per il Presidente della Giunta regionale, per il Presidente della provincia ovvero per il Sindaco di emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Il comma 1 della novella interviene proprio sui **limiti alla facoltà di derogare alla normativa** e prevede che le ordinanze contingibili e urgenti debbano in ogni caso **rispettare le «disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea»**.

La novella, riferendosi non più solo ai *principi*, ma anche alle *disposizioni*, contenute nelle direttive UE e, al contempo, non *limitandosi* al solo diritto ambientale europeo, sembra avere maggiore respiro applicativo e cercare di evitare nuove procedure di infrazione comunitaria per mancato rispetto delle direttive Ue^[45].

Il comma 2 dell'art. 44 modifica la fase successiva all'adozione della ordinanza, volta a *«garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti»*. Il comma 2 dell'art. 191,

nella versione *ante* modifica, prevedeva: *«entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini»*. Per effetto della modifica, il generico riferimento al *«congruo termine»* entro il quale il Presidente della Giunta Regionale deve attivarsi per evitare l'esercizio dei poteri sostitutivi ministeriali è stato sostituito con il termine di **«sessanta giorni»**, che dovrebbe garantire maggiore tempestività.

Art. 45 - Aumento della raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti non riciclati

L'articolo 45 prevede che al fine di **incrementare la raccolta differenziata** e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, le regioni possano *«promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive»* per i comuni che:

- attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti, ovvero;
- riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento.

Gli incentivi regionali si applicano

tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.

Il comma 2 dell'art. 45 prevede che i programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti debbano essere adottati dalle regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento. Se il programma regionale è stato già adottato, le regioni dovranno, nel medesimo termine, verificarne la coerenza con la normativa nazionale. Infine, il comma 3 prevede che le regioni possono *«promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti»*; queste iniziative possono essere realizzate anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, quelle di volontariato, *«i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti»*.

Sempre al fine di favorire *«la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani»*, ogni regione può affidare ad *«università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali»*.

Art. 46 - Rifiuti non ammessi in discarica

L'articolo 46 abroga l'articolo 6, comma 1, lettera p), D.Lgs. n. 36/2003 che conteneva il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con *potere calorifico inferiore* (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg, *«ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicare che possono continuare ad operare nei limiti del-*

[45] Si ricorda, ad esempio, procedura di infrazione n. 2011/4021, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ed il successivo deferimento alla Corte di Giustizia europea in data 21 marzo 2013 per non conformità alla direttiva europea 1999/31/CE.

le capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225»^[46]. Il termine di decorrenza del predetto divieto, inizialmente previsto per il 1° gennaio 2007, è stato negli anni prorogato fino al 29 febbraio 2016^[47] e, per l'effetto, non è mai entrato in vigore. Oggi, stante l'abrogazione, i rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/Kg continueranno ad essere ammessi in discarica.

Art. 47 - Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica

L'articolo 47 interviene ancora sulla disciplina delle discariche di cui al D.Lgs. n. 36/2003^[48] e dispone la sostituzione dell'art. 5 dedicato agli «Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica». Pur a fronte dell'intera sostituzione dell'articolo di legge, le novità non sono così numerose.

Il comma 1 relativo alla necessità che ogni regione elabori un «programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica» rimane invariato nel contenuto ed è solo aggiornato nei riferimenti normativi e temporali. In particolare, il programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti deve essere elaborato ed approvato da ogni regione «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». In relazione ai «piani regionali di gestione rifiuti», il riferimento all'art. 22 del D.Lgs. n. 22/1997, viene sostituito con il riferimento

all'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006. Sono state poi modificate le tempistiche per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili conferiti in discarica. Questi i nuovi obiettivi:

«a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante».

Le modifiche più significative riguardano il comma 2; nella versione previgente il programma regionale doveva prevedere «il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia»; la nuova disposizione recepisce invece la gerarchia nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e stabilisce conseguentemente che il programma regionale ponga «in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti e, in subordine, il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla normativa europea».

Al comma 3, relativo al calcolo della popolazione cui riferire gli obiettivi di riduzione nelle regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 %, viene apportata una specificazione finale; in particolare, il calcolo do-

vrà essere effettuato sulla base delle **effettive presenze** all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.

Rimane invariato il comma 4 dove è previsto che «i programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea».

Art. 48 - Rifiuti ammessi in discarica

Anche l'articolo 48 interviene sul D.Lgs. n. 36/2003, e modifica l'articolo 7, dedicato ai rifiuti ammessi in discarica. Nella formulazione *ante* modifica, il comma 1, lettera b), escludeva l'obbligo di trattamento dei rifiuti prima del collocamento in discarica, nel caso in cui non contribuiva alla riduzione della loro quantità o dei rischi per la salute umana e l'ambiente, e qualora non risultasse indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. La nuova disposizione interviene nella parte finale della predetta lettera b) e **demanda all'ISPRA l'individuazione, entro 90 giorni, dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento di rifiuti non sia necessario ai predetti fini.**

Art. 49 - Miscelazione dei rifiuti

L'articolo 49 si occupa della miscelazione dei rifiuti. Dal 2010, il comma 1 dell'art. 187, D.Lgs. n. 152/2006, vieta espressamente la miscelazione (intesa anche quale diluizione di sostanze pericolose), mentre il comma 2 individua le condizioni in presenza delle quali può essere au-

[46] Deroga inserita dall'art. 2 comma 4-sexiesdecies, D.L. n. 225/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 10/2011.

[47] A norma dell'articolo 9, comma 3, D.L. n. 210/2015 (in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, n. 302), non ancora convertito in legge, il termine di scadenza di cui alla presente lettera è stato prorogato al 29 febbraio 2016.

[48] Altre disposizioni del collegato ambientale che hanno interessato questo decreto legislativo sono l'art. 46 («Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica») e l'art. 48 («Rifiuti ammessi in discarica»).

torizzata in via ordinaria la miscelazione di rifiuti pericolosi^[49].

Il nuovo comma 3-bis **esclude la necessità di autorizzazione** per le operazioni di miscelazione non espressamente vietate (vale a dire la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi medesime caratteristiche di pericolosità ovvero la miscelazione di rifiuti non pericolosi). Qualora dette attività siano effettuate da enti o imprese titolari di autorizzazioni ordinarie o per attività sperimentali, la novella prevede che la miscelazione non possa essere sottoposta a prescrizioni o limitazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

Art. 50 - Utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale

L'articolo interviene sulla disciplina dettata dall'art. 298-bis, D.Lgs. n. 152/2006 recante «*Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio*»^[50] e si occupa delle attività di recupero ambientale realizzate con l'impiego di materiali contenenti solfati di calcio. Per effetto del nuovo comma 6-bis, l'autorità competente, quando valuta la compatibilità ambientale degli interventi di recupero da realizzare ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998^[51], può non applicare i valori

di concentrazione soglia di contaminazione^[52] in riferimento ai solfati di calcio «*ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali*», presenti nei materiali impiegati per il recupero, a patto che sia provata l'assenza di cedibilità.

Il nuovo comma 6-ter permette, inoltre, all'autorità competente di derogare, nell'autorizzazione l'uso dei solfati di calcio di cui sopra, anche alle concentrazioni limite di cloruri di cui all'Allegato 3 al D.M. citato, a patto che non ci sia un pericolo per la salute dell'uomo né pregiudizio all'ambiente.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Art. 51 - Norme in materia di Autorità di bacino

Questa lunghissima disposizione intende dare attuazione al sistema delle **Autorità di Bacino distrettuali**. Si tratta, infatti, di un aspetto già previsto nell'originaria versione del D.Lgs. n. 152/2006, in ottica di recepimento della direttiva 2000/60/CE (cosiddetta "direttiva quadro sulle acque"), rimasto tuttavia sostanzialmente inattuato. Sempre nell'ambito delle misure volte alla prevenzione del dissesto idrogeologico viene poi previsto il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino

idrografico, la cui elaborazione viene affidata alle stesse autorità di bacino distrettuali.

A quasi dieci anni di distanza dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 (per una sintesi dell'intero quadro storico – normativo si veda il *box 6*), le novità introdotte dal collegato si muovono nell'ottica di dare attuazione – aggiornandola – alla disciplina *ivi* prevista concretizzando ruolo e funzioni delle Autorità di Bacino distrettuali. **Entro 60 giorni** dall'entrata in vigore del collegato, infatti, dovrebbe essere

dato avvio, con decreto, alle attività delle **nuove Autorità distrettuali**, con conseguente **soppressione delle esistenti Autorità di Bacino**.

Sino alla definitiva sostituzione, l'attività delle stesse verrà svolta dalle esistenti Autorità di Bacino di rilievo nazionale, che potranno avvalersi anche delle strutture regionali e interregionali esistenti.

Entrando maggiormente nel merito delle novità disposte dal collegato, le prime modifiche di carattere normativo (art. 54, D.Lgs. n. 152/2006) riguardano l'introduzione delle nuove **definizioni** di «*Autorità di*

[49] È ammessa la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, a condizione che: a) i rifiuti siano gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo, senza recare pregiudizio all'ambiente e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non ne risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi di legge; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

[50] Per inciso si evidenzia l'anomalia costituita dalla contemporanea presenza nel D.Lgs. n. 152/2006 di due articoli 298-bis. Il primo, in ordine di tempo, venne introdotto con la legge n. 97/2013 in apertura della Parte VI dedicata al risarcimento del danno all'ambiente e con la rubrica «Principi generali». Il secondo, sempre in ordine di tempo, art. 298-bis venne introdotto con il D.Lgs. n. 46/2014 (recepimento direttiva IED) in apertura e chiusura della Parte V-bis e con la rubrica «Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio». Il collegato ambiente aggiunge ora, dopo «titanio» le parole «e solfati di calcio».

[51] Pubblicato nel S.O. n. 72 alla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1998, n. 88.

[52] Indicati nella tabella 1 dell'Allegato 5 al titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

Box 6

Autorità di bacino: quadro storico-normativo

Con la legge 18 maggio 1989 n. 183 («*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*») era stata prevista nell'ordinamento italiano, dopo molti anni di dibattiti in merito e dopo l'istituzione di specifiche commissioni parlamentari, una ristrutturazione complessiva delle competenze degli organi statali (centrali e locali) in materia di difesa del suolo. Sono state così istituite le **Autorità di Bacino**, cui erano affidati – nell'ambito del bacino idrografico – importanti compiti in materia di difesa del suolo, tutela e risanamento delle acque, fruizione e conservazione del patrimonio idrico e pianificazione e programmazione territoriale. La delimitazione dei bacini idrografici avveniva all'epoca – e così è sostanzialmente rimasta sino ad oggi – in base a criteri geomorfologici e ambientali; a livello strutturale erano tuttavia previsti tre gradi di rilievo territoriale:

- bacini di rilievo nazionale;
- bacini di rilievo interregionale;
- bacini di rilievo regionale ciascuno con le relative autorità.

Il panorama normativo di riferimento è tuttavia mutato con la direttiva 2000/60/CE^[53]. Così, a partire dal 2004^[54] il sistema delle autorità di bacino è stato interessato da un ampio riordino normativo nell'ottica di adeguamento alle nuove disposizioni europee. In questo senso si è mosso il codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) che, in attuazione della delega del 2004, ha previsto la riorganizzazione dei distretti idrografici nazionali e la soppressione delle "vecchie" autorità di bacino, con conseguente istituzione di autorità di bacino su base distrettuale. Malgrado la necessità di intervenire tempestivamente per adeguare le strutture nazionali alle previsioni europee, già con il primo decreto correttivo al codice ambientale (D.Lgs. n. 284/2006) è stata prevista la proroga delle funzioni delle Autorità di Bacino esistenti in attesa delle conclusioni del processo di riorganizzazione; la proroga è stata poi confermata dal decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 219 e sostanzialmente reiterata sino a oggi. Il nuovo sistema su base distrettuale, pertanto, non ha avuto sino ad oggi concreta attuazione. Nelle more della revisione strutturale le precedenti Autorità di Bacino hanno dunque svolto le funzioni di adempimento agli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE^[55].

[53] «Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque».

[54] In particolare, con l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione» (in S.O. n. 187 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2004, n. 302).

[55] «Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni».

Bacino Distrettuale o Autorità di Bacino^[56] e «*Piano di Bacino Distrettuale o Piano di Bacino*»^[57]. La prima definizione chiarisce come l'Autorità di Bacino Distrettuale sia quella già prevista dalla direttiva 2000/60/CE in tema di gestione delle acque e dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49^[58], di recepimento del-

le disposizioni europee in materia di gestione del rischio alluvioni. La seconda identifica invece il Piano di Bacino con il Piano di Distretto, confermando pertanto il nuovo assetto di carattere "distrettuale".

Viene, invece, integralmente sostituito l'art. 63 D.Lgs. n. 152/2006 riguardante struttura e funzioni

delle Autorità di Bacino Distrettuali. Malgrado l'integrale sostituzione del testo, le modifiche sono in realtà in larga parte puntuali. Come già anticipato, **in ciascun distretto idrografico** individuato dall'art. 64 (anch'esso riscritto), verrà istituita (con decreto entro 60 giorni) **l'Autorità di Bacino distrettuale**, con

[56] *Autorità di Bacino Distrettuale o Autorità di Bacino*: «l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49».

[57] *La nuova lettera z-ter) dell'art. 54 D.Lgs. n. 152/2006 si limita a definire il Piano di Bacino distrettuale o Piano di Bacino come «il Piano di distretto».*

[58] *Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» (in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2010, n. 77).*

conseguente soppressione delle esistenti Autorità di Bacino. Si tratterà di un ente pubblico non economico il cui operato dovrà essere improntato a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. Si prevede inoltre che – nei distretti idrografici il cui territorio coincide con quello regionale – le regioni istituiscano Autorità di Bacino distrettuali alle quali (ed è questa la particolarità) saranno, altresì, attribuite le competenze regionali in materia di tutela del suolo; in questo caso coordinamento e indirizzo delle attività delle Autorità di Bacino distrettuali saranno demandate al Ministero dell’Ambiente con ausilio di ISPRA.

Organi delle Autorità di Bacino distrettuali saranno, come già previsto nel previgente testo dell’art. 63:

- la **Conferenza Istituzionale Permanente**,
- il **Segretario Generale** e la **Segreteria Tecnica Operativa**,
- la **Conferenza Operativa** (prima denominata Conferenza operativa di servizi),
- un **Collegio di revisori dei conti**, oggi introdotto in ottica di costante verifica sugli andamenti di bilancio e sulle spese.

Agli oneri connessi al funzionamento degli organi delle Autorità di Bacino distrettuali si provvederà con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e le stesse opereranno utilizzando le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e di personale delle sopresse Autorità di Bacino di cui alla legge n. 183/1989. Il materiale trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie avverrà con prossimi decreti nei quali potranno, peraltro, esse-

re previste particolari articolazioni territoriali delle Autorità.

Alle Autorità di Bacino distrettuali verranno demandate nel complesso le funzioni di elaborazione:

- del **Piano di Bacino distrettuale**^[59] e relativi stralci (tra cui il piano di gestione del bacino idrografico),
- del **Piano di Gestione del Rischio Alluvioni** (si veda il *box 7*) e
- dei relativi **programmi di intervento nonché funzioni di coordinamento e sovrintendenza delle attività dei Consorzi di Bonifica integrale**.

A esse verrà anche affidata l’elaborazione del nuovo **programma di gestione dei sedimenti**, di cui si dirà poco oltre. Quanto alla **struttura interna delle Autorità**, le funzioni dei relativi organi vengono oggi aggiornate e integrate come di seguito specificato.

Alla **Conferenza istituzionale per-**

manente parteciperanno i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome interessate, i Ministeri dell’Ambiente, delle Infrastrutture e – ove opportuno – delle Politiche agricole, la Protezione civile e, a esito delle modifiche apportate dal collegato, anche rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative nonché dell’Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (il collegato specifica *quorum* e procedimenti decisionali). Alla Conferenza istituzionale saranno demandate le funzioni di:

- adozione degli atti di indirizzo, coordinamento, pianificazione delle Autorità di Bacino;
- individuazione dei criteri di base, organizzazione, elaborazione e successiva adozione del Piano di Bacino Distrettuale, che potrà anche articolarsi in piani riferiti a sottobacini o sub-distretti;

Box 7

I Piani di Gestione del Rischio Alluvioni

I Piani di Gestione del Rischio Alluvioni, ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. n. 49/2010, «*riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonché l’inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale*».

I piani, inoltre, «*definiscono gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni*», con riguardo alle zone a rischio e pericolose, «*evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l’attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità*».

[59] Il Piano di Bacino Distrettuale, ai sensi dell’art. 65, D.Lgs. n. 152/2006 «ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato». L’art. 65 e l’Allegato 4 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 ne dettagliano i contenuti.

- valutazione di eventuali componenti del Piano di Bacino di interesse comune a più regioni per il relativo coordinamento;
- controllo dell'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati e, in caso di grave ritardo, diffida alle amministrazioni inadempienti, cui potrà eventualmente seguire l'intervento sostitutivo del presidente della regione;
- approvazione dello statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché della documentazione contabile e organizzativa necessaria all'esercizio delle relative funzioni.

Al **Segretario generale**, carica di durata quinquennale e di nomina ministeriale, verranno attribuiti compiti di carattere istruttorio circa le attività della conferenza istituzionale permanente, nonché funzioni di coordinamento delle amministrazioni interessate, di attuazione delle direttive della conferenza operativa e di controllo dello sviluppo delle attività svolte mediante organizzazione ed esposizione periodica dei dati raccolti.

Alla **Conferenza operativa**, che ha struttura analoga alla Conferenza istituzionale permanente e alla quale, secondo le disposizioni previgenti, era demandato un ruolo attuativo di carattere generale delle direttive della Conferenza istituzionale, vengono oggi affidati i seguenti compiti:

- esprimere parere su tutte le pianificazioni elaborate dall'Autorità di Bacino Distrettuale (Piano di

Bacino distrettuale e stralci; Piano di gestione del rischio alluvioni e programmi di intervento);

- emanare direttive, anche tecniche, per coordinare e raggiungere gli obiettivi europei, nazionali, regionali e distrettuali in tema di difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche.

Come già anticipato, nell'ottica di riorganizzazione e attuazione delle norme in materia di Autorità di Bacino distrettuali, la disposizione del Collegato in commento prevede anche la **sostituzione dell'articolo 64, D.Lgs. n. 152/2006**, norma che elenca i diversi distretti idrografici. Rimandando al testo dell'articolo per l'elenco completo, si evidenzia soltanto come i distretti – comprendenti ciascuno diversi bacini idrografici – saranno i seguenti:

- distretto idrografico delle Alpi orientali;
- distretto idrografico del fiume Po;
- distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;
- distretto idrografico dell'Appennino Centrale
- distretto idrografico dell'Appennino Meridionale;
- distretto idrografico della Sardegna;
- distretto idrografico della Sicilia.

Di particolare interesse è poi la **modifica apportata all'art. 117, D.Lgs. 152/2006**, nel quale viene inserito il comma 2-*quater*, che **affida alle Autorità di Bacino distrettuali, in coordinamento con altri enti, anche il compito di predisporre il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico**. Si tratta di un documento che andrà

ad introdursi nell'ambito del piano di gestione^[60], quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. In particolare, il programma è destinato a contenere tre componenti essenziali:

- definizione di un quadro conoscitivo in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua e all'eventuale interferenza delle opere antropiche presenti;
- definizione di obiettivi specifici in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di riduzione del rischio idraulico;
- identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi, al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo.

La nuova norma detta poi criteri per l'individuazione degli interventi attuativi, in ottica di sostenibilità, efficacia e aggiornamento nel tempo. Evidente pertanto, ancora una volta, l'intento del legislatore di dare priorità agli interventi di tutela dei corridoi fluviali.

Tra le **ulteriori modifiche** apportate dalla norma in commento, si ricordano:

- la proroga al 31 dicembre 2016 del termine entro cui dovrà essere approvato dalle regioni il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 121, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006;
- la sostituzione del precedente riferimento al Piano di Tutela delle acque contenuto nell'art. 118, D.Lgs. n. 152/2006, con il riferimento al Piano di gestione, precisandosi, dunque, che le attività di raccolta dei dati sulla gestione

[60] Ai sensi dell'art. 117, D.Lgs. n. 152/2006, il Piano di Gestione è articolazione interna del Piano di Bacino Distrettuale e ha i contenuti previsti nell'Allegato 4 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006.

delle acque e sullo stato dei bacini idrografici previste in appositi programmi regionali saranno destinate alla redazione e all'aggiornamento del piano di gestione (oggi integrato anche dal programma di gestione dei sedimenti di cui già si è detto);

- la specifica, nell'art. 119, D.Lgs. 152/2006, in tema di recupero dei costi relativi ai servizi idrici, che – in attesa di nuovi decreti in merito – il Ministero dell'Ambiente potrà destinare parte dei proventi derivanti dai canoni delle concessioni del demanio idrico e dalle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del principio *chi inquina paga* a copertura di diverse voci di spesa, tra cui le funzioni delle Autorità di Bacino distrettuali. Ciò pare, dunque, confermare l'intento di dare concreto avvio alle attività delle "nuove" Autorità di Bacino distrettuali.

Art. 52 - Immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico

Con la finalità di intervenire in tema di dissesto idrogeologico, la norma in commento innanzitutto introduce nel D.Lgs. n. 152/2006 un nuovo art. 72-bis, rubricato «*Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico*».

Il nuovo articolo prevede un finanziamento, per una spesa di euro 10 milioni, di interventi di rimozione o di demolizione effettuati da parte dei comuni su opere e immobili

realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. Il finanziamento erogato ai comuni deve essere prontamente utilizzato per gli interventi previsti, a pena di necessaria restituzione. Resta fermo l'onere di recupero delle spese nei confronti dei destinatari di provvedimenti di demolizione o rimozione non eseguiti. La nuova norma detta poi ulteriori specifiche modalità attuative.

Meno agevole appare la valutazione della modifica apportata all'art. 3, lettera e.5), D.P.R. n. 380/2001. Si può comunque osservare che, a differenza di quanto prima previsto, **perché venga meno il caso di "nuova costruzione"**:

- non è più necessario che i "manufatti leggeri" ricompresi in "strutture ricettive all'aperto" abbiano un **ancoraggio** al suolo soltanto **"temporaneo"**;
- tuttavia, queste **strutture ricettive** dovranno necessariamente essere previamente **autorizzate** sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

Per una più agevole lettura, si riportano di seguito le due norme poste a raffronto nella *tabella 2* (in grassetto le parti modificate).

L'ultima modifica apportata dalla disposizione in commento incide sull'**art. 7, comma 7, D.L. n. 133/2014**^[61] e riguarda le attribuzioni dei **commissari** eventualmente nominati per l'esercizio del potere di sostituzione del Governo in

tema di trattamento delle acque reflue.

In particolare, si prevede la possibilità per questi ultimi – oltre alle attribuzioni già conferite – di esercitare anche i poteri previsti all'art. 10 comma 2-ter, D.L. n. 91/2014, vale a dire in estrema sintesi i poteri inerenti all'espletamento delle procedure di mitigazione del rischio idrogeologico nell'ambito di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più elevato.

Art. 53 - Materiali litoidi

Questa disposizione interviene sul regime dei materiali litoidi, i quali – come è noto – hanno in passato suscitato discussioni e contrasti giurisprudenziali, in particolare con riferimento all'applicabilità o meno ai medesimi della normativa sui rifiuti.

La norma si applica soltanto ai materiali litoidi derivanti da «*attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni*». Il legislatore sembra dunque riferirsi **soltanto ad attività estrattive esercitate in regime pubblicistico**. Nell'ambito di queste attività, la nuova norma precisa: «*i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto ... sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive*». È presumibile che chiarimenti in proposito possano intervenire a breve, anche a seguito della completa pubblicazione degli atti parlamentari.

Va, inoltre, ricordato che la disciplina sulle attività estrattive risente molto delle normative regionali, fra loro non uniformi (ed è forse per questa ragione che il collegato non

[61] D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive».

Tabella 2

Art. 3, D.P.R. n. 380/2001 - confronto
(in grassetto le parti modificate)

Testo antecedente l'entrata in vigore del collegato	Testo modificato dal collegato
<p><i>Ai fini del presente testo unico si intendono per (...)</i> <i>e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:</i> (...) e.5) <i>l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;</i></p>	<p><i>Ai fini del presente testo unico si intendono per (...)</i> <i>e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:</i> (...) e.5) <i>l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;</i></p>

contiene su questo punto alcun rinvio specifico ad altre normative). Si può comunque sin d'ora osservare che manca, nella norma in commento, un espresso richiamo alla **disciplina sui rifiuti**, se non per il tramite del riferimento alla nozione di "sottoprodotto". Una prima lettura della disposizione potrebbe far pensare che il legislatore abbia inteso escludere senz'altro l'applicabilità, per questi materiali, della disciplina sui rifiuti. Ove questo fosse stato l'intento del legislatore, residuerebbe peraltro un problema non semplice, venendosi a determinare il dubbio se, richiamando la nozione di "sottoprodotto", le Camere abbiano voluto riferirsi soltanto a quelli per i quali ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 184-bis, D.Lgs. n. 152/2006 che li definisce oppure anche a quanto previsto dal D.M. n. 161/2012. Si consideri, infatti, che i materiali litoidi rientrano nella definizione di materiali di scavo di cui all'art. 1, D.M. n. 161/2012, provvedimento che dovrebbe, tuttavia, essere a breve abrogato a seguito del riordino della disciplina sulle terre e

rocce da scavo che dovrà avvenire con un D.P.R., il cui schema sottoposto alla pubblica consultazione non contiene più, nelle definizioni, il riferimento ai materiali litoidi. Chiarimenti definitivi potranno aversi solo con il riordino della disciplina previsto in materia (*sul tema si veda anche l'art. 28 sui materiali lapidei*).

Art. 54 - Edilizia e silenzio assenso ai fini di tutela dell'assetto idrogeologico

La norma interviene con molteplici e puntuali integrazioni alla disciplina vigente in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e di silenzio – assenso (art. 20, legge n. 241/1990). Le integrazioni sono accumulate dall'obiettivo di rafforzare in tali materie la rilevanza delle valutazioni concernenti il rischio idrogeologico. In primo luogo, nell'elenco delle materie per cui è **escluso il silenzio – assenso** (art. 20, comma 4, legge n. 241/1990) viene introdotta la «*tutela dal rischio idrogeologico*». Coerentemente, il silenzio – assenso viene escluso nell'ambito della

disciplina edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) laddove si tratti di rilascio del permesso di costruire in presenza di vincoli relativi all'assetto idrogeologico. Nello stesso ordine di idee si muovono le ulteriori integrazioni alla disciplina edilizia, tra le quali si segnalano in particolare:

- le specificazioni concernenti il necessario rispetto delle disposizioni riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico anche in caso di interventi da realizzare senza alcun titolo abilitativo oppure in regime di denuncia di inizio attività;
- le precisazioni circa la valutazione del profilo di rischio idrogeologico in caso di demolizione di opere abusive;
- l'integrazione dei casi in cui le modifiche essenziali delle opere sono parificate a edificazioni in assenza di permesso di costruire, con l'introduzione del caso in cui l'opera sia soggetta a vincolo idrogeologico;
- l'integrazione – con l'inserimento di uno specifico riferimento ai profili idrogeologici – delle verifiche e acquisizioni documen-

tali svolte dallo sportello unico dell'edilizia.

Art. 55 - Mitigazione del rischio idrogeologico

Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente, il **fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico**, fornendo indicazioni per le risorse economiche da dedicare. Le regole di funzionamento del fondo saranno disciplinate da decreto ministeriale.

Art. 56 - Interventi di bonifica da amianto

Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 **interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive** ubicate nel territorio dello Stato è attribuito – nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 – un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute. Sono esclusi gli investimenti inferiori a euro 20.000. La norma

fornisce poi prime indicazioni circa le modalità di riconoscimento di tale credito, fermo restando che ulteriori disposizioni attuative saranno adottate con prossimo decreto ministeriale. Inoltre, la norma in commento prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un **fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto**, al fine di promuovere la bonifica dall'amianto di edifici pubblici. Anche in questo caso, le disposizioni attuative saranno adottate con prossimo decreto ministeriale.

Art. 57 - Procedure in materia di siti di importanza comunitaria

La norma introduce, in coerenza coi principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, misure di **semplificazione delle procedure di valutazione di incidenza ambientale per siti di importanza comunitaria (SIC)**. La semplificazione introdotta ha un ambito di applicazione limitato ai casi in cui le opere siano da realizzare in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti

nel cui territorio ricada interamente il SIC e si tratti di interventi di «*manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici*». In questo ambito, fatta salva in ogni caso la facoltà di regioni e province autonome di avocare a sé la competenza esclusiva, la nuova norma prevede che le valutazioni di incidenza siano effettuate dai comuni in un termine di 60 giorni.

L'articolo in commento introduce inoltre una disposizione interpretativa volta ad uniformare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (articolo 5, comma 8) di attuazione della cosiddetta "direttiva habitat" alle previsioni europee. Si prevede, in particolare, che la valutazione di incidenza nell'ambito di applicazione della "direttiva habitat" debba essere acquisita solo in relazione ai piani.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSO UNIVERSALE ALL'ACQUA

Art. 58 - Fondo di garanzia delle opere idriche

A partire dal 2016, presso la Cassa conguglio per le opere idriche^[62], verrà istituito un **fondo di garanzia** per gli interventi finalizzati al **potenziamento delle infrastrutture idriche**, che sarà finanziato attraverso una specifica componente del servizio idrico integrato. Lo scopo del fondo è «*garantire un'ade-*

guata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe» (comma 1). In particolare, si prevede che **entro 120 giorni dall'entrata in vigore del collegato ambientale** vengano definiti con decreto ministeriale «*gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma*

1 del presente articolo, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e criteri contenuti nel decreto» (comma 2). I criteri per l'utilizzo del fondo dovranno essere definiti alla luce del fabbisogno di settore individuato in base ai **Piani d'ambi-**

[62] Ente responsabile della gestione finanziaria dei fondi e dell'erogazione di contributi in favore degli operatori del settore.

to ex art. 149, D.Lgs. n. 152/2006 (costituiti dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma di intervento, dal modello gestionale e organizzativo e dal piano economico-finanziario). La gestione del fondo dovrà essere definita con un provvedimento dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (comma 3) che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità (comma 4) al fine di garantire la trasparenza e la conoscenza da parte dei cittadini.

Art. 59 - Contratti di fiume

Viene inserito il nuovo art. 68-bis (di seguito all'art. 68 relativo alla procedura di adozione dei progetti di piani di stralcio dei piani di bacino) che introduce la nozione di **contratti di fiume**, uno strumento diffuso nella prassi a livello regionale già da diversi anni^[63]. Questi contratti «*concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretti a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree*». In buona sostanza, i contratti di fiume sono **accordi di programmazione per la tutela dei bacini fluviali**, redatti su base volontaria, che concorrono all'elaborazione dei Piani di distretto – sia a livello di bacino che di sotto-bacino – e, in particola-

re, del **piano di gestione del rischio alluvioni** (ex art. 7, D.Lgs. 49/2010) e del **piano di gestione delle acque** (ex art. 117, D.Lgs. n. 152/2006).

I contratti di fiume rispondono alle finalità indicate dal secondo *World Water Forum* e si ispirano ai principi della Convenzione europea del Paesaggio del 2000 (ratificata dalla legge n. 14/2006). A livello nazionale, la normativa di riferimento nella quale si inseriscono i contratti di fiume sono il D.Lgs. n. 152/2006 e il D.Lgs. n. 42/2004, il cosiddetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio". I contratti di fiume si configurano come «*processi continui di negoziazione tra le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti privati coinvolti a diversi livelli territoriali*» il cui scopo è contribuire alla realizzazione degli obiettivi in materia ambientale^[64], trattandosi di strumenti per:

- la riduzione dell'inquinamento;
- l'uso sostenibile delle acque;
- la protezione dell'ambiente;
- la mitigazione degli effetti delle inondazioni.

La negoziazione dalla quale traggono origine i contratti di fiume risponde, peraltro, a una diversa e altrettanto importante esigenza, vale a dire **l'informazione e la partecipazione dei cittadini nella definizione delle strategie per l'attuazione della politica ambientale**, come richiesto dalle direttive 2003/4/CE (recepita dal D.Lgs. n. 195/2005) sull'accesso alle informazioni ambientali e 2003/35/CE (recepita dalla legge n. 62/2005) sulla partecipazione del pubblico nell'elabora-

zione di taluni piani e programmi in materia ambientale, nonché dalla stessa direttiva quadro 2000/60/CE^[65].

A livello operativo, secondo le indicazioni del documento «*Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume*», redatto nel marzo 2015 nell'ambito del tavolo nazionale dei contratti di fiume con il coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), i contratti di fiume consistono, in concreto, nella redazione di un **documento strategico** che definisce gli obiettivi di pianificazione del distretto e di un programma d'azione (della durata indicativa di tre anni), al termine del quale, sulla base delle risultanze del monitoraggio, sarà possibile aggiornare il contratto ovvero elaborare un nuovo programma d'azione. Il programma d'azione deve indicare:

- gli obiettivi;
- i soggetti coinvolti e le relative competenze;
- i tempi e le modalità d'intervento;
- le risorse umane ed economiche necessarie con la relativa copertura finanziaria.

Art. 60 - Tariffa sociale del servizio idrico integrato

Viene introdotta una misura di sostegno per **garantire l'accesso all'acqua**. Sulla base dei principi e dei criteri che dovranno essere individuati con decreto ministe-

[63] In questi termini si può affermare che l'art. 50 non introduce una vera e propria novità nel sistema; piuttosto prende atto e definisce a livello normativo strumenti già utilizzati nella pianificazione delle strategie ambientali a livello di distretto.

[64] Con particolare riferimento agli obiettivi fissati dalla: direttiva quadro (recepita dal D.Lgs. n. 152/2006), che prevede il raggiungimento del «buono stato delle acque» dei corpi idrici e stabilisce obiettivi di governance e di sussidiarietà nella gestione delle risorse idriche, dalla direttiva "habitat" 92/42/CEE per la creazione di una rete ecologica europea, dalla direttiva 2001/42/CE (recepita dal D.Lgs. n. 152/2006) sulla valutazione ambientale strategica e dalla direttiva 2007/60/CE (recepita dal D.Lgs. n. 49/2010) sulla gestione del rischio alluvioni.

[65] Si veda, in particolare, l'art. 17, direttiva 2000/60/CE: «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici».

riale (da emanare **entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge**), l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico «*al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali*» (comma 1). Tra gli articoli introdotti dal capo VIII, quello in commento pare il più immediatamente funzionale allo scopo di garantire l'accesso universale all'acqua, scopo che si inserisce in un quadro normativo – costituito da convenzioni internazionali e risoluzioni delle Nazioni Unite e

dell'Unione Europea (si veda il *box 8*) – che sancisce l'appartenenza del diritto all'acqua al novero dei diritti fondamentali dell'individuo e che pone a carico dei governi nazionali l'obbligo di garantirne l'effettiva attuazione.

Con riferimento specifico al tema regolato dall'art. 60, è da evidenziare come la necessità di una **differenziazione nel sistema tariffario idrico per fasce di utenti** sia un'esigenza già nota all'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, a questo fine, ha avviato già da alcuni anni un procedimento^[66] diretto all'adeguamento della regolazione tariffaria ai principi indicati dalla normativa europea e nazionale.

Nella deliberazione del 28 novem-

bre 2013, n. 550/2013/R/IDR, tra le misure per il riordino delle tariffe idriche, l'Autorità aveva individuato in particolare la necessità di effettuare «*un dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata*» in modo da evitare che «*l'elevata ampiezza della fascia agevolata [venga] adottata come giustificazione per non aver predisposto meccanismi tariffari sociali specifici*»^[67]. Ora, secondo quanto previsto dalla nuova disciplina, l'Autorità dovrà adottare un **provvedimento contenente i criteri generali e le modalità per l'individuazione degli utenti domestici in condizioni disagiate** (ex art. 60, comma 2). A queste categorie di soggetti l'Autorità dovrà assicurare l'accesso,

Box 8

Accesso universale all'acqua nei trattati internazionali

La risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite GA/10967 del 28 luglio 2010 ha dichiarato per la prima volta l'acqua un diritto umano universale e fondamentale, affermando che «*gli Stati nazionali dovrebbero dare priorità all'uso personale e domestico dell'acqua al di sopra di ogni altro uso e dovrebbero fare i passi necessari per assicurare che questo quantità sufficiente di acqua sia di buona qualità, accessibile economicamente a tutti e che ciascuno la possa raccogliere ad una distanza ragionevole dalla propria casa*».

Altrettanto fondamentale è stata la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei «*L'acqua è un diritto*» (*Right2Water*).

Altri passaggi fondamentali sono stati;

- il Piano d'azione Mar del Plata adottato dalla Conferenza sull'acqua delle Nazioni Unite (Mar della Plata, 1977), risoluzione 19 dicembre 1977, n. 32/158;
- la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile (1992);
- la risoluzione dell'Assemblea ONU A/RES/58/217, 23 dicembre 2003, *The International Decade for Action, Water for Life 2005-2015*;
- la risoluzione ONU A/RES/64/292 - 28 luglio 2010 *The human right to water and sanitation*;
- la risoluzione ONU A/RES/68/157, 18 dicembre 2013 *The human right to safe drinking water and sanitation*;
- la risoluzione ONU A/RES/70/1, 25 settembre 2015, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*.

[66] Si veda la deliberazione 1° marzo 2012, 74/2012/R/IDR.

[67] Proseguiva l'Autorità: «La previsione sopra rappresentata, sarà accompagnata – anche a seguito dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione delle disposizioni legislative in materia di “tariffa sociale del servizio idrico integrato” attualmente *in itinere* – da successive misure tese a garantire l'accesso universale all'acqua, armonizzando e ridefinendo i vigenti sistemi di agevolazioni a salvaguardia degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, eventualmente individuando – secondo l'impostazione già illustrata nel DCO 356/2013/R/IDR – categorie di beneficiari nell'ambito di bacini di agevolazione, ovvero considerando analisi di *affordability*».

a condizioni agevolate, alla fornitura della «quantità di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni fondamentali». Un profilo problematico potrebbe consistere nell'individuazione di quale sia concretamente la «quantità di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni fondamentali». La relazione 2000 sull'approvvigionamento globale dell'acqua e sulla valutazione dei servizi sanitari OMS/UNICEF (ripresa nella risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2003 sulla comunicazione della Commissione sulla gestione delle risorse idriche nella politica dei paesi in via di sviluppo e priorità della cooperazione allo sviluppo^[68]) ha rilevato «che un accesso ragionevole all'acqua significa almeno 20 litri al giorno per persona proveniente da una fonte pulita nel raggio di 1 km».

Nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR (contenente gli orientamenti dell'Autorità per il periodo regolatorio 2012-2015) l'Autorità aveva espresso la volontà di sottoporre a consultazione la previsione di una tariffa agevolata per una soglia massima di consumi non inferiore a 30 m³/anno, anche attraverso l'eventuale introduzione di modalità finalizzate alla limitazione della progressività tariffaria per le famiglie numerose.

È, inoltre, aggiunto il comma 3-bis all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 in forza del quale i **registri di carico e scarico** dei rifiuti «prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del

gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza».

Art. 61 - Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato

Viene attribuita all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico la competenza in tema di **riduzione della morosità degli utenti del servizio idrico**, attraverso l'adozione di direttive da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del collegato. Con l'adozione dei provvedimenti dovrà comunque essere salvaguardata «tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di servizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi».

Nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico aveva già indicato alcuni orientamenti in tema di morosità. In particolare, l'Autorità intendeva prevedere un sistema di imputazione dei costi attraverso la maggiorazione di una componente della tariffa ovvero attraverso l'inserimento di tali costi tra quelli riconosciuti ai fini della determinazione dei vincoli sui ricavi. Gli scopi considerati dall'Autorità erano la riduzione del tasso medio nazionale di morosità e dei divari territoriali attraverso l'introduzione di livelli obiettivi per i gestori.

Art. 62 - Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano

Si prevede che il sovracanone di cui alle leggi n. 959/1953^[69] e n. 925/1980^[70] debba essere corrisposto solo per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW in misura pari a quella prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica (comma 1).

È necessario ricordare che il **sovracanone** è stato definito dalla legge n. 959/1953, istitutiva dei BIM (bacini imbriferi montani); in particolare l'art. 1 prevede che i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice, le cui opere di presa siano situate (in tutto o in parte) nell'ambito del perimetro imbrifero montano, debbano versare un sovracanone annuo il cui importo sarà determinato con decreto ministeriale per ogni chilowatt di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione. Il destinatario del pagamento del sovracanone di bacino imbrifero montano è il Consorzio dei Comuni (a differenza del sovracanone rivierasco che è dovuto, in parte, al comune e, in parte, alla provincia). Per quanto riguarda le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015 «l'obbligo di pagamento dei sovracannoni decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e non oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa» (comma 2).

Il comma 3 prevede poi l'introduzione dell'art. 137-bis all'art. 1, legge n. 228/2012 (la legge di stabilità 2013); in forza della novella per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sovracannoni idroelettrici (previsti dall'art. 1,

[68] COM(2002) 132 – C5-0335/2002 – 2002/2179(COS).

[69] La legge n. 959/1953, contiene le norme modificatrici del TU delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

[70] La legge n. 925/1980, contiene le nuove norme relative ai sovracannoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice.

legge n. 959/1953) previsti comma 137 sono comunque dovuti «*anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali*». Infine, il comma 4 sostituisce il comma 2-bis dell'art. 147 relativo all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, con il seguente: «*sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa*

sa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti».

Come noto, i servizi idrici sono organizzati sulla base degli *ambiti territoriali ottimali* (ATO); nel caso del servizio idrico integrato questi sono individuati con riferimento ai **bacini idrografici**^[71]. L'art. 147, comma 2-bis previgente prevedeva i casi di deroga alle disposizioni generali. In particolare, era prevista la possibilità di disporre l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane in caso di coincidenza tra territorio regionale ed ambito territoriale ottimale. Sulla base dell'art. 147 comma 2-bis, come riformato dal collegato, questa possibilità è

stata eliminata. Continua invece ad essere fatta salva l'ipotesi di gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. La **novità** è costituita invece dall'ipotesi di cui alla lettera b), cioè la **gestione del servizio idrico in forma autonoma da parte di comuni che presentino caratteristiche specifiche** (previste non alternativamente, bensì cumulativamente), quali l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate, l'uso di sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali e l'uso efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Art. 63 - Clausola di salvaguardia per la regione autonoma Valle d'Aosta

Le disposizioni del capo VIII del Collegato Ambientale in tema di accesso universale all'acqua non si applicano alla regione Valle d'Aosta, che provvede ai sensi del proprio statuto speciale.

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI E IN MATERIA DI SCAMBIO DI BENI USATI

Art. 64 – Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

L'articolo in commento riguarda i **procedimenti di autorizzazione relativi ad infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici** e interviene sull'art. 93, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 («*Codice delle comunicazioni elettroniche*»). A esito della modifica, i soggetti

che presentano un'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici (ai sensi dell'art. 87, D.Lgs. n. 259/2003) oppure che presentano segnalazione certificata di inizio attività per le specifiche tipologie di impianti assoggettati a questo regime (ai sensi dell'art. 87-bis, D.Lgs. n. 259/2003) dovranno versare un contributo per le spese relative al rilascio dei ne-

cessari pareri ambientali, purché lo stesso avvenga nel rispetto dei termini di legge.

L'ammontare del contributo andrà calcolato in base ad un tariffario nazionale che verrà emanato con prossimo decreto; in attesa l'importo è stabilito forfettariamente in euro 250.

Queste disposizioni non si applicheranno a Forze Armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco.

[71] *Le regioni possono modificare gli ambiti territoriali ottimali nel rispetto dei criteri definiti dall'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione; dal principio dell'unicità della gestione; dal principio di adeguatezza delle dimensioni gestionali.*

CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI

Art. 65 - Acque reflue dei frantoi oleari

L'articolo in commento in primo luogo interviene sul tema, già in passato ampiamente discusso, della qualifica delle **acque reflue dei frantoi oleari**, statuendone l'assimilazione alle reflue acque domestiche ai fini dello scarico in pubblica fognatura. Vengono poi introdotte ulteriori specifiche misure di carattere gestionale. È, infatti, previsto che lo scarico in pubblica fognatura sia ammesso, in assenza di criticità nel sistema di depurazione verificate dagli organi di controllo, per i frantoi che «trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili». In questo caso, lo scarico in pubblica fognatura dovrà avvenire previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato, tutto ciò in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione. Dalla lettura della disposizione non appare chiaro se le specifiche misure di carattere gestionale riguardino i soli casi in cui si abbiano aziende agricole in territori che precludano l'utilizzo agronomico (ad es. terrazzamenti) e che, cumulativamente, trattino esclusivamente olive del territorio regionale oppure se i due requisiti siano

alternativi (la congiunzione «e» non permette di fornire una univoca lettura). È in ogni caso evidente l'intento di introdurre misure di semplificazione per i casi in cui il territorio di riferimento precluda l'utilizzo agronomico delle acque reflue.

Art. 66 - Scambio di beni usati

Nell'ambito delle misure dirette ad **incentivare il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti**, l'art. 66 del collegato inserisce, all'art. 180-bis D.Lgs. 152/2006, il nuovo comma 1-bis. La disposizione oggi introdotta stabilisce che:

- le pubbliche amministrazioni possano utilizzare appositi spazi all'interno dei centri di raccolta^[72] per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo;
- nei centri di raccolta possano inoltre essere individuate apposite aree per il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla *preparazione per il riutilizzo* nonché per la raccolta di beni riutilizzabili;
- in ultimo, sempre all'interno dei centri possano essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'uso autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

La norma, certamente dettata al fine di attuare la preparazione per il riutilizzo (secondo priorità nella gerarchia di cui all'art. 179) non fornisce, tuttavia, i criteri per la gestione delle attività previste nei centri di raccolta, lasciando ai comuni ampia autonomia in merito. In un contesto – quello della gestione dei centri di raccolta – in cui le disposizioni sono oggi scarsamente chiare e le prassi locali difformi, un intervento che detti criteri di indirizzo unitari si rende ad ogni modo auspicabile.

Art. 76 - Delega in materia di inquinamento acustico

L'articolo proroga il **termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico fino al 25 novembre 2016**. Si tratta, in sostanza, della delega concernente il riordino e aggiornamento della normativa nazionale a esito delle direttive 2002/49/CE e 2000/14/CE. Le disposizioni nazionali vigenti in materia di acustica sono, infatti, estremamente datate (si ricordi, per tutte, la legge n. 447/1995) e scarsamente coordinate. La necessità di un aggiornamento e coordinamento, questa volta nel rispetto dei termini impartiti, appare dunque imprescindibile.

Art. 77 - Impignorabilità degli animali da compagnia o per fini terapeutici

La norma introduce disposizioni relative all'impignorabilità degli animali da affezione o impiegati a fini terapeutici. Si aggiungono,

[72] "Centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento [art. 183 comma 1, lettera mm), D.Lgs. 152/2006].

infatti, nell'art. 514 del codice di procedura civile contenente l'elenco dei beni assolutamente impignorabili i nuovi commi 6-bis e 6-ter che prevedono l'assoluta impignorabilità di:

- animali da affezione o da compagnia, tenuti presso la casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenuti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
- animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Art. 78 - Sedimenti dragati all'interno dei SIN

Il penultimo articolo del collegato ambientale interviene sulla gestione dei sedimenti dragati. La disciplina è controversa, in quanto costituita da diversi provvedimenti normativi e regolamentari tra loro non coordinati^[73]. La modifica interviene sull'art. 5-bis, comma 2, legge n. 84/94 che, con riferimento specifico alla **gestione dei sedimenti dragati all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale**, prevedeva diverse opzioni.

Innanzitutto i sedimenti dragati «*possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping*»; per accedere a questa opzione è necessario che i sedimenti «*presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche*

idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco-tossicologici».

I sedimenti possono essere destinati anche a impieghi a terra «*qualora presentino, all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998*».

La legge n. 84/1994, prevede un'ulteriore destinazione: i sedimenti «*qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluitamento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento*».

Su questo punto interviene la **prima modifica**. Mentre in precedenza il **sistema di impermeabilizzazione** naturale o artificiale o completato artificialmente doveva assicurare «*requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s*», la nuova lettera c) sostituisce

queste caratteristiche misurabili con un più generico riferimento alle «**migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione Europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive europee, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse**».

L'art. 5-bis, ante modifica, precisava, infine, che l'area con sedimenti aventi «*concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale*» andava restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, D.Lgs. n. 152/2006. Per effetto della modifica non si parla più di «*restituzione agli usi legittimi*», ma soltanto di **esclusione dal perimetro del SIN**, sempre previo parere della Conferenza dei Servizi.

Art. 79 - Clausola di salvaguardia

Le disposizioni del Collegato sono applicabili nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti – che, come è noto, hanno rango di legge costituzionale – e le relative norme di attuazione. ■

[73] Si intersecano, sul piano sostanziale, quattro esigenze: (1) dragare i fondali per garantire la sicurezza della navigazione e per realizzare opere e infrastrutture; (2) definire chiaramente la qualifica dei materiali dragati (rifiuti o non rifiuti?); (3) coordinare le operazioni di dragaggio con gli interventi di bonifica eventualmente previsti nella stessa area; (4) non dimenticare che i sedimenti sono comunque una risorsa che, ove possibile, deve essere riutilizzata.